SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

149ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1959

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,

indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 7015

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 7015

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 7015

Deferimento all'esame di Commissione permanente 7015

Di iniziativa popolare (annunzio di presentazione) 7015

Reiezione da parte di Commissione permanente 7016

Rimessione all'Assemblea 7016

« Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali » (451) (Discussione e approvazione con modificazioni); « Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni » (494) (Discussione e approvazione):

BERGAMASCO . . . . . *Pag.* 7044, 7045

BUSSI 7046

CEMMI 7049

NENCIONI 7031, 7052

PESENTI . . . . . 7023 e *passim*

RODA . . . . . 7016 e *passim*

TAVIANI, *Ministro delle finanze* . . 7038 e *passim*

TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 7032 e *passim*

Votazione a scrutinio segreto 7051

Interrogazioni:

Annunzio 7054

Mozioni:

Annunzio 7054

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

R U S S O , *Segretario,* dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Massari per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegni di legge d'iniziativa popolare

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 71 della Costituzione, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa popolare:

« Trattamento tributario delle cooperative e loro consorzi (600);

« Disposizioni per il credito alla cooperazione » (601).

Detti disegni di legge, previ accertamenti dei requisiti costituzionali, saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Militerni, Zaccari, Genco, Berlingieri, Cingolani, Caroli, Zannini, Di Grazia, Tartufoli, Picardi, Pajetta, Bolettieri e Desana:

« Istituzione del tribunale di Paola » (599).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1959, n. 389, concernente agevolazioni fiscali per la importazione nello Stato di vaccino antipoliomielitico » (596).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo Catasto edilizio urbano » (231);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza » (273), di iniziativa del deputato Bozzi;

« Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (375).

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che un quinto dei componenti dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle partecipanze agrarie emiliane » (155), di iniziativa dei senatori Marabini ed altri, già deferito all'esame ed alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dalla Assemblea.

Reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) non ha approvato il seguente disegno di legge:

« Retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino e terreni annessi venduti all'ex G.I.L. » (80), di iniziativa dei senatori Capalozza e Ruggeri.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali » (451); discussione e approvazione del disegno di legge: «Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni » (494)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali » e « Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni ».

Essendo stato chiesto l'abbinamento della discussione dei due disegni di legge, se non si fanno osservazioni, su di essi avrà luogo un'unica discussione generale. (*Così resta stabilito*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, dirò subito che la nostra parte in via di massima non si opporrà, se verranno accolti opportuni emendamenti, all'accettazione della proposta di legge n. 451 che ha per oggetto il nuovo trattamento tributario per le trasformazioni e fusioni di società commerciali. Viceversa, per i motivi che avrò l'onore di esporre, è decisamente contraria alla proposta di legge n. 494, che ha per oggetto la riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni. Dicevo che il Partito socialista italiano, se accoglierete opportuni emendamenti sulla prima delle due proposte di legge, non darà il suo voto sfavorevole. Ma ciò che mi importa è soprattutto far constatare al nostro solerte relatore senatore Trabucchi che quando si presentano siffatti disegni di legge che implicano sgravi fiscali di notevole importanza, certo nell'ordine di grandezza di miliardi, si avrebbe anche l'obbligo di prospettare, sia pure a grandi linee, a quali incognite vada incontro il nostro erario, vale a dire quali sacrifici dovrà esso sopportare per le proposte riduzioni fiscali. Ed io penso che ai Ministeri finanziari elementi idonei per valutare l'entità del sacrificio e la portata del medesimo non debbano nè possano mancare. Altra osservazione che faccio sempre all'onnipresente relatore Trabucchi è questa: quando si tratta di abolire delle imposte — e nel nostro caso imposte di carattere quanto mai complesso ed eterogeneo — penso che sia obbligo e da parte del Governo e da parte del

relatore dare una specie di relazione informativa ai colleghi del Senato di che cosa si vuole abolire, quali voci e quali aliquote si intendono sopprimere o sostituire. Altrimenti è chiaro che, mancando il termine di confronto, manca anche un conveniente termine di giudizio per l'Assemblea. Io mi permetto, se la pazienza del Ministro onorevole Tambroni e del relatore me lo consentiranno, di ovviare a queste lacune per la dovuta informativa agli onorevoli colleghi, con la speranza che in seguito fatti di questo genere non abbiano più a verificarsi.

Assoggettando ad un trattamento tributario del tutto speciale le trasformazioni e le fusioni di società commerciali e gli aumenti di capitale, sottoponendo tali atti non più a imposte proporzionali ma a tassa fissa, vediamo un po' quali imposte di registro vengono ad essere abolite. Cominciamo a contemplare il caso dell'aumento di capitali di società: in tale occasione si prevede che, ove si intenda procedere a fusioni o concentrazioni di società commerciali, l'aumento di capitale verrebbe esonerato dal pagare la tassa graduale di registro. Nel nostro caso sappiamo che per l'aumento di capitale la legge del registro prevede un'aliquota dell'1 per cento sull'apporto di denaro fresco e prevede invece aliquote più gravose quando l'aumento di capitale viene effettuato mediante conferimento di beni.

Nel caso di apporto mobiliare l'1 per cento diventa il 2 per cento, nel caso di apporto immobiliare allora entra in gioco la normale aliquota per i trasferimenti immobiliari, ridotta dal 1° luglio al 4 per cento, più la tassa di trascrizione del 2 per cento, più amminicoli vari, per cui in genere l'onere complessivo sale al 7 per cento.

Questo credo di dover dire, da parte mia, per dare un'idea ai colleghi di quel che si viene a perdere in questo campo, concedendo le agevolazioni previste dal presente disegno di legge. Naturalmente gli apporti di opifici industriali godono di un trattamento particolare, con l'aliquota speciale del 2,50 per cento.

Nel caso di trasformazioni, invece, di società di un certo tipo in società di un altro tipo, allora l'attuale aliquota è dello 0,50 per cento, con il beneficio, in questo caso, che il fisco non ha il diritto di maggiori accertamenti di valore. Però lo 0,50 per cento viene a colpire non già il capitale delle società che si trasformano, ma l'attivo lordo così come figura nell'ultimo bilancio approvato.

Finalmente, per quel che riguarda le concentrazioni o le fusioni, vale quel che ho già detto fin qui e, se si tratta di concentrazioni o fusioni che hanno per oggetto apporti di beni mobili, entra in vigore la normale aliquota del 2 per cento; se si tratta invece di apporti di beni immobili, con esclusione per gli opifici industriali, per i quali la legge sul registro prevede un trattamento del tutto speciale, allora entra in gioco il 4 per cento, più il 2 per cento, più gli amminicoli vari, per un totale del 7 per cento.

Ma, parliamoci con molta franchezza, quel che finora ha spaventato l'imprenditore e lo ha distolto dal dare corso alle dovute trasformazioni o fusioni penso che non sia tanto l'incidenza della legge sul registro, quanto invece l'aliquota di ricchezza mobile che ha per oggetto, in casi del genere, il presunto valore di avviamento, vale a dire quei valori che non figurano nell'elenco delle attività di bilancio ma che tuttavia contribuiscono a costituire il patrimonio netto dell'azienda: valore di avviamento aziendale, brevetti, valore dei marchi, eccetera. Ebbene questo cosiddetto valore di avviamento, nel caso di fusione o di trasformazione, veniva sin qui tassato, indipendentemente dalla normale tassazione di registro, come abbiamo visto sino a questo momento, dall'imposta di ricchezza mobile in categoria *B*, *una tantum*, con la (diciamo pure) gravosa aliquota del 18 per cento per quel che concerne l'imposta erariale, più la addizionale vuoi comunale, vuoi provinciale, per un totale quindi del 23/25 per cento circa.

Come si vede, la presente legge, eliminando in modo integrale tutte le diverse aliquote previste dalla legge sul Registro ed altresì, quel che più conta, sopprimendo gli accertamenti fiscali sul valore presunto di avviamento, nei casi contemplati dal presente disegno di legge, e sopprimendo la ricchezza mobile su tali valori, sostituendo il tutto con una semplice imposta di registro, valevole per

tutti i casi da me menzionati, nella tenuissima misura di 10 mila lire, evidentemnte concede notevolissimi benefici fiscali agli imprenditori che vorranno attuare fusioni di società, trasformazioni, integrazioni e aumenti di capitale.

Avevo premesso che con opportune modificazioni ai due articoli di questo disegno di legge il nostro partito potrà anche dare voto favorevole ad essa, anche perchè ci rendiamo conto che l'entrata in vigore, ormai già in atto, del Mercato comune impone alle imprese delle profonde trasformazioni. Noi avremmo preferito che il legislatore si fosse preoccupato, come già dissi in un mio precedente intervento, di regolamentare tutta la complessa materia tributaria, appunto in funzione dell'entrata del nostro Paese nel Mercato comune, adeguandola almeno con le norme fiscali le più moderne che oggi governano questa materia negli altri Paesi della Comunità dei sei. Per esempio, è chiaro che ci dobbiamo rendere conto di come il Mercato comune, imponendo un'organizzazione aziendale verticale, imponga anche fino ad un certo limite questo processo di fusione, di trasformazione, di integrazione di imprese a carattere societario, se non altro perchè la gravosità veramente eccessiva dell'imposta generale sull'entrata renderebbe impossibile la concorrenza delle nostre imprese nell'ambito del Mercato comune, ove si consideri che detta imposta, generalmente corrisposta nella misura del 3 per cento, è dovuta con il sistema a cascata, e colpisce quindi più volte anche i prodotti semi lavorati che oggi passano da impresa ad impresa nelle successive fasi di finitura.

Non vi è chi non veda, in condizioni simili di cose, la impossibilità concorrenziale delle nostre imprese: di qui il necessario incentivo alla fusione, alla concentrazione aziendale. Ed ecco spiegato il nostro atteggiamento benevolo per la legge in esame.

Le nostre obiezioni incominciano laddove si estendono le facilitazioni anche agli aumenti di capitale quando ciò avvenga indiscriminatamente. Infatti, per quel che concerne l'articolo 1, alla lettera *d*) si prevede che l'imposta di registro ridotta nella misura fissa di 10 mila lire, più eventualmente quella ipotecaria, sempre nella misura fissa di 2 mila lire, viene estesa anche agli aumenti di capitale. La lettera *d*) recita: « I contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni ».

Nulla da eccepire per quanto riguarda la data. Però noi non vorremmo che, accettando così come è questa lettera *d*) dell'articolo 1, le società si avvalessero di essa per contrabbandare aumenti di capitale che non hanno niente a che vedere con la fusione, con la concentrazione e con l'integrazione di società. Infatti, se si dovesse applicare alla lettera questo articolo, allora avverrebbe che all'impresa societaria intenzionata ad aumentare il proprio capitale di 10 miliardi, supponiamo, sarebbe molto facile ricorrere all'espediente di acquisire una piccolissima società a responsabilità limitata, magari di 50 mila lire di capitale, per potersi avvalere del beneficio inserito nel comma *d*) dell'articolo 1, per l'intero aumento di capitale. Motivo per cui la nostra parte si permetterebbe, onorevole Ministro, di proporre un emendamento aggiuntivo , per il quale alla lettera *d*) si dica all'incirca: sta bene le agevolazioni tributarie anche per l'aumento di capitali, però limitatamente al valore degli apporti o dei conferimenti. Questo evidentemente per impedire il contrabbando, per impedire che il beneficio si estenda ad un aumento di capitale di gran lunga superiore a quanto è necessario per l'integrazione, la fusione, la concentrazione.

Se il relatore sarà favorevole (gliene ho già parlato e l'ho trovato consenziente; non so se abbia cambiato parere nel breve spazio di questi minuti) ed anche il Governo sarà favorevole a questo nostro emendamento, che si potrà anche meglio concertare nella sua definitiva stesura, verrà rimossa una delle remore che la nostra parte oppone a questo disegno di legge.

Altri dubbi sorgono allorchè si tratta dei cosidetti valori di avviamento. I valori di avviamento non dovrebbero essere tassati, secondo questa legge, sia in caso di concentrazioni come in caso di fusioni, eccetera. Sap-

piamo benissimo che cosa sono questi valori di avviamento: sono le cosiddette riserve occulte che ogni impresa, che tutte le imprese, iscrivono nelle pieghe delle loro voci di attività, riserve occulte però che fino ad oggi non hanno mai pagato l'imposta di ricchezza mobile; riserve occulte che consistono vuoi nella diminuzione di valori di alcune voci attive, con preferenza per il settore degli immobilizzi impianti, immobili, macchinari, eccetera, vuoi con lo artificio di marchi e di brevetti che non sono segnati nelle attività di bilancio o sono segnati per una cifra di gran lunga inferiore al reale valore venale di questi brevetti, di questi marchi, eccetera; vuoi, in altri casi, con lo specioso aumento di voci passive.

La nostra legge prevede (ed io penso non del tutto ingiustamente) che si debba rinviare la tassazione di questi utili così accantonati, al momento della loro distribuzione; e fin qui nulla da eccepire, però la nostra preoccupazione sorge nel momento in cui si tratta di stabilire se queste riserve occulte, che fino ad oggi non sono state (nè potevano esserlo, sia ben chiaro) oggetto di tassazione di ricchezza mobile, sarà possibile domani colpirle almeno nel momento in cui saranno pagate. Il problema è molto semplice qualora si proceda alla liquidazione della società. Allora è chiaro che, liquidando la società, tutte le riserve occulte che non sono state iscritte in aumento di bilancio verranno poi realizzate dai liquidatori e quindi distribuite, nel nostro caso agli azionisti od ai quotisti. Saranno perciò soggetto ed anche oggetto di imposte: soggetto per quanto riguarda il percepiente il reddito con le imposte personali; oggetto, per quanto riguarda l'eventuale imposta di ricchezza mobile *una tantum* a carico della liquidazione.

Quello però che ci lascia perplessi in questa legge è che anche nel caso di fusioni, in cui si rilascino delle azioni della società incorporante, si rinvierebbe all'infinito la tassazione delle cosidette plusvalenze. Onorevole Ministro, la mia perplessità nasce dal fatto che non ci sarà nessuna possibilità, in futuro, di tassare le plusvalenze, cioè nel caso considerato che in una concentrazione di società si paghino le società incorporate con delle azioni della nuova società. Signor Ministro, chi potrà stabilire quale sarà il momento di tassare l'eventuale plusvalenza e la sua misura? La nuova società che si costituisce, e che assorbe le altre società, rilascia, in corrispettivo, in pagamento delle attività incorporate, delle nuove azioni: le azioni della nuova società. Quando sarà possibile stabilire che le plusvalenze, insite nel valore di queste azioni, verranno pagate? Ma se l'imprenditore ipsilon, che apporta alla società incorporante un determinato gruppo di attività e ne riceve in compenso delle azioni — evidentemente azioni il cui valore nominale sarà sempre inferiore al valore reale dei beni apportati — potrà, sul libero mercato, vendere per contanti queste azioni, il cui valore evidentemente sarà sempre superiore e in certi casi di gran lunga superiore — il listino delle borse ce le insegna, queste cose! — al valore nominale, le venderà tranquillamente, e quindi potrà sfuggire all'imposta sulle plusvalenze, che invece la nostra legge vorrebbe sì rinviare al momento della loro erogazione, ma poi tassarle.

Ma per l'azionista che è in possesso di determinate azioni il momento della liquidazione coincide esattamente col momento della vendita delle azioni; e siccome è impossibile in questo momento stabilire il prezzo di vendita, almeno per contanti, di queste azioni indipendentemente dal loro valore nominale, che è arbitrario e fittizio, ecco che qui siamo di fronte ad un caso clamoroso di evasione di imposta. Ed io penso che l'onorevole Ministro dovrebbe dedicare qualche minuto del suo preziosissimo tempo a questa mia considerazione.

Se toglierete di mezzo questa possibilità di evasione, allora noi ci rafforzeremo sempre più nel convincimento di dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. A parte poi la questione dell'autonomia di bilancio, dal punto di vista fiscale.

E siccome, dicevo, forse a torto si è voluta abbinare la discussione dei due disegni di legge, passo immediatamente e con grande celerità, alla trattazione, nella discussione generale, del secondo disegno di legge: quello che prevede la riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbli-

gazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni. Ho premesso che la nostra parte in questo caso e per questo disegno di legge è decisamente contraria, irriducibilmente contraria, e ne esporrò brevemente le ragioni.

Il senatore Trabucchi, ed anche il Governo, se vogliamo, nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, hanno voluto darci una giustificazione alla riduzione della imposta di ricchezza mobile di categoria A sugli interessi corrisposti sulle obbligazioni, che attualmente è del 23 per cento. Dall'entrata in vigore di questa legge in poi, anzichè il 23 per cento di imposta sugli interessi corrisposti dalle obbligazioni, e che attualmente in pratica gravano tutti sulle società emittenti i prestiti obbligazionari — 23 per cento che abbiamo aumentato dal 22 al 23 per cento, giorni or sono — si pagherebbe soltanto l'11,50 per cento. Il relatore ed il Governo hanno voluto giustificare, dicevo, questo provvedimento di legge con il regime di grave incertezza che circonda l'emissione di nuove azioni. Vale a dire, nel nostro Paese (essi dicono) le attuali disposizioni legislative, dal punto di vista fiscale (e su questo punto potrebbe anche la nostra parte convenire parzialmente), sono tali per cui si appetisce maggiormente, da parte delle società, anzichè aumentare il proprio capitale, ricorrere all'emissione di debiti obbligazionari, il ricorso quindi a debiti di entità determinata e con scadenza e un tasso predeterminati. Ciò afferma specialmente il relatore onorevole Trabucchi con preciso riferimento al regime giuridico e fiscale che oggi regola la emissione di azioni. Anche il Governo, nella sua relazione, ci dice che desidera incoraggiare questo tipo di iniziative, potenziare cioè attraverso capitali freschi le industrie, specie le imprese a forma di società, attraverso principalmente la forma del credito obbligazionario.

Ebbene, onorevoli colleghi, dovremo considerare, sia pure brevemente, due interessanti aspetti del problema, l'aspetto fiscale e quello economico-politico. Il primo aspetto, quello fiscale, lascia la nostra parte molto dubbiosa. Non dimentichiamo infatti che l'attuale regime riserva già alle obbligazioni, in confronto alle azioni, a differenza delle azioni, un trattamento preferenziale: mentre i titolari delle azioni, almeno in teoria (essendo queste nominative), dovrebbero pagare le imposte personali progressive sui dividendi riscossi e anche sulle plusvalenze, nell'eventualità di vendita di azioni con guadagno, invece è chiaro che il capitale obbligazionario, nel regime fiscale attuale, sfugge all'imposta personale. L'obbligazione essendo al portatore, penso siano pochi i contribuenti i quali si premurino di denunciare una volta all'anno, sulla scheda Vanoni, i frutti anonimi percepiti sulla obbligazione, altrettanto anonima.

È già un vantaggio, e non indifferente dal punto di vista dell'imposizione delle imposte personali, più gravose perchè progressive, motivo per cui, se la logica è tale, questo sarebbe un punto a sfavore di questo provvedimento di legge. Si darebbero quindi maggiori agevolazioni alle obbligazioni, più di quanto non abbiano in questo momento in confronto alle azioni.

Ma, onorevole Ministro, c'è anche di più e di peggio. Infatti la nostra parte ha il dubbio che con questo provvedimento di legge, che ridurrebbe addirittura alla metà l'aliquota di ricchezza mobile di categoria A sugli interessi, si invitino le società a frodare maggiormente il fisco, si legittimi una frode fiscale e si legittimi in quanto si verrebbe, con questa legge, a ridurre, e notevolmente, l'utile di esercizio da sottoporsi a tassazione.

Onorevole Ministro, facciamo un esempio molto semplice: supponiamo che una società abbia conseguito, o preveda di conseguire, lo utile di 1 miliardo; se questo utile di 1 miliardo, tanto per fare cifre tonde, fosse distribuito agli azionisti, ebbene, indipendentemente dall'imposta di carattere soggettivo che l'azionista dovrebbe corrispondere per i dividendi percepiti, la società che ha distribuito l'utile di 1 miliardo è tassabile anche per quel miliardo di utile che deve necessariamente figurare in bilancio. E noi sappiamo tutti bene che la tassazione della società è costituita dalla normale aliquota di ricchezza mobile di categoria B più l'imposta sulle società, per cui quella tal società che ha conseguito un utile di un miliardo ed intende doverosamente distribuirlo ai propri azioni-

sti sarà assoggettata a due imposte che, nel loro complesso, saranno del 40 per cento e dovrà quindi necessariamente corrispondere al fisco 400 milioni su un miliardo di utili: il che ci sembra cosa normale e corretta se si paragona il regime fiscale delle nostre società con il regime fiscale delle società dei Paesi anglosassoni.

Però, ove si volesse eludere il fisco, ecco che questo disegno di legge ne dà l'opportunità: anzichè pagare un miliardo di utili agli azionisti, si emettono altrettante obbligazioni ad un tasso che può essere del 5, del 6, del 7 e perfino dell'8 per cento, in maniera che queste obbligazioni rendano un interesse annuo di un miliardo. Non solo, ma si potrebbe anche ricorrere all'espediente — ed evidentemente tutto ciò avverrà con matematica sicurezza e precisione ove questa legge passasse — di concedere in opzione agli stessi azionisti la sottoscrizione di questi x miliardi di obbligazioni che fruttano puntualmente un miliardo all'anno. Che cosa sarebbe allora il regime fiscale sul miliardo di interessi che, se corrisposti sotto forma di utili (dividendi), dovrebbero dare allo Stato 400 milioni, corrispondenti cioè al 40 per cento di tassazione sulle società, tra ricchezza mobile ed imposta speciale sulle società?

T R A B U C C H I , *relatore*. Non tutto allo Stato: parte allo Stato e parte agli enti locali perchè l'I.C.A.P. va agli enti locali.

R O D A . D'accordo; comunque adesso parlo del sacrificio fiscale per l'imprenditore che è quel che conta. Del resto — parliamoci con molta franchezza — gli enti locali, essendo perennemente in *deficit* per la nota carenza legislativa che delizia anche questo settore, quando hanno il bilancio dissestato chiedono il soccorso dello Stato, per cui è chiaro che, come suol dirsi, se non è zuppa è pan bagnato.

In altri termini, a noi in questo momento non interessa la distribuzione di questo 40 per cento, ma interessa l'incidenza sul soggetto economico del 40 per cento. Oggi l'impresa societaria che distribuisce utili di un miliardo paga il 40 per cento; però, avvalendosi domani di questa legge, emetterà delle obbligazioni pagando, anzichè dividendi di un miliardo, gli interessi su obbligazioni per un miliardo, avvantaggiandosi così nel senso che non pagherà più neanche l'attuale aliquota sulle obbligazioni che è del 23 per cento ma l'aliquota ridotta alla metà, cioè l'11,50 per cento. In parole povere, un utile di un miliardo, che dovrebbe corrispondere allo Stato ed agli enti locali un tributo di 400 milioni, corrisponderà domani, sia pure soltanto all'Erario centrale, una imposta di 115 milioni.

Ecco quindi che con questo stratagemma la tassazione degli utili delle imprese societarie verrebbe ridotta a meno di un terzo, motivo non ultimo, io penso, per cui la nostra parte è decisamente avversa alle proposte agevolazioni fiscali in questo settore.

Sia l'onorevole Ministro che il relatore hanno fatto delle considerazioni di carattere fiscale e di carattere politico-economico. Quelle di carattere politico-economico — e chiedo scusa se sono costretto ad improvvisare — che l'onorevole Trabucchi ha fatto le abbiamo lette nella relazione: bisogna facilitare l'apporto di capitale fresco a queste società per delle considerazioni che ci trovano consenzienti; è necessaria un'organizzazione verticale per mettere queste società nella condizione di integrarsi, di fondersi: nella condizione quindi di produrre a prezzi concorrenziali, in posizione competitiva nei riguardi del Mercato comune.

Sappiamo benissimo come la pensano i giornali economici del nostro Paese, «24 Ore» in testa, su queste agevolazioni fiscali e quali argomenti adducano. Per esempio, lamenta « 24 Ore », lamenta anche Trabucchi, fa capire anche il Governo nella sua relazione: occorre fornire a queste società, per cui sono in atto anche altre agevolazioni fiscali in caso di trasformazione, occorre mettere in condizione queste società di ottenere del denaro fresco ad un minor costo dell'attuale. Ma il ricorso al sistema dell'emissione di obbligazioni, dice il Governo, dicono i giornali economici del nostro Paese, conferma Trabucchi, oggidì costa troppo, è eccessivamente gravoso. Ma, senatore Trabucchi, se lei si desse la briga di leggere gli indici generali delle quotazioni delle borse del nostro Paese, allora

si renderebbe conto che le emissioni di obbligazioni fatte in questo periodo di tempo costano dal 10 al 12 per cento in meno alle società emittenti, di quello che non costassero 7 od 8 mesi fa, perchè allora le società che intendevano emettere delle obbligazioni le collocavano sul mercato ad un prezzo assai più basso (del 10-12 per cento, appunto) di quel che invece non permetta oggi il nostro mercato finanziario, che è in fase di costante euforia. Vedasi, a mo' d'esempio, le oscillazioni in aumento intervenute nelle stesse obbligazioni fondiarie, che sono le più tranquille perchè assistite da garanzia reale, nelle obbligazioni degli istituti di credito fondiario. Per il Monte dei Paschi di Siena, l'obbligazione del 5 per cento, assistita da garanzia reale (tanto per citare un solo esempio), soltanto pochi mesi or sono era quotata sul mercato 88 lire e 20 centesimi; oggi le stesse cartelle sono quotate in borse a 95-96. Per la Metropolitana milanese (altro esempio) è stata emessa poco fa la seconda *tranche* di obbligazioni di 7 miliardi. Sono obbligazioni che godono della garanzia del comune di Milano, quindi obbligazioni di tutta tranquillità. Ciò malgrado, allora la emissione, che è avvenuta a fermo, venne collocata e rese alla società non più di 90 lire. Attualmente le « Metropolitane milanesi » sono quotate al di sopra della pari: oggi nel listino di borsa sono quotate a 102 lire e 70 centesimi. Il che significa come l'emissione di una eventuale terza *tranche* di obbligazioni potrebbe oggi venire collocata non più a 90 lire ma a 97 o 98 lire. Il che sta a significare, con questo maggiore introito per le società che emettono obbligazioni, un correlativo minore costo del denaro obbligazionario dell'ordine che oscilla dal 10 al 12 per cento. Cadono allora tutte le argomentazioni della stampa economica, di cui si è voluto fare eco il Governo e il relatore, circa il costo eccessivo del denaro obbligazionario. Allora, che bisogno c'è, proprio in questo particolare momento finanziario, di favorire ulteriormente l'emissione di obbligazioni con la riduzione addirittura alla metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi corrisposti? Oggi chi emette obbligazioni è in grado di emetterle a condizioni di gran lunga più vantaggiose rispetto a 5-6 mesi fa, e trova un mercato così ben disposto al loro assorbimento che in moltissimi casi (vedi « Metropolitana Milanese ») si è dovuto addirittura far luogo a basse percentuali di assegnazione perchè le sottoscrizioni avevano di gran lunga superato l'emissione! Gli investimenti obbligazionari attualmente non hanno bisogno di ulteriori incentivi e di facilitazioni fiscali oltre quelle già godute in rapporto alla loro anonimicità. Basta considerare il volume delle obbligazioni trattate nella sola Borsa di Milano, che è la più importante d'Italia. Ebbene, mentre nel 1958 vennero colà trattati 48 miliardi di lire di obbligazioni, in meno dei primi sei mesi del 1959 siamo già arrivati a 43 miliardi di lire. Del resto, onorevoli colleghi, le relazioni ufficiali, quella della Banca d'Italia, la Relazione generale economica del Paese, ci indicano chiaramente come in questi ultimi anni le preferenze del risparmiatore si siano riversate sulle obbligazioni, vale a dire su titoli a reddito fisso e valore fermo, e ciò malgrado i pericoli di oscillazione della moneta, evidentemente già scontata.

Infatti nel 1958, contro emissione di 222 miliardi di nuove azioni, abbiamo avuto emissione di ben 438 miliardi di lire di nuove obbligazioni, sia pure comprendendovi quelle dell'Istituto di credito mobiliare, quelle dell'I.M.I., quelle fondiarie, l'I.R.I., l'E.N.I. e finalmente le obbligazioni industriali di privati.

Giunto a questo punto, io penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro e penso soprattutto di avere, sia pure con concisione, motivato le nostre perplessità per quel che concerne il primo disegno di legge, le agevolazioni fiscali, nel caso di fusioni e trasformazioni di società per azioni o in accomandita per azioni, e invece la nostra decisa opposizione, che io spero esaurientemente motivata, per il secondo disegno di legge che, a mio sommesso vedere, a torto vorrebbe concedere oggi le nuove facilitazioni nell'ordine che neppure il Governo ci ha saputo, seppure genericamente precisare, ma che è comunque notevole, a favore di un settore, quello obbligazionario, che, proprio in questo particolare momento gode già di un mercato assai benevolo, e di agevolazioni fiscali non trascura-

bili in relazione al fatto che il titolo è quasi sempre al portatore. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i due provvedimenti che dobbiamo oggi esaminare, anche se apparentemente diversi, rispondono però all'unico scopo di favorire i più grandi gruppi economici del nostro Paese e da questi sono stati apertamente sollecitati. Questi due provvedimenti, quindi, sono parte integrante della politica economica governativa, quale è stata enunciata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che sono intervenuti nelle discussioni sui bilanci finanziari.

Se il primo provvedimento nella sua generalità può sembrare favorire anche una riorganizzazione economica degli operatori economici più piccoli e anche, voglio sperare, di organismi democratici, quali sono le cooperative, perchè il provvedimento, anche se non espressamente, si estende a tutte le forme sociali, per quanto riguarda il secondo non vi è dubbio che esso interessa solo i grandi gruppi, i quali soli possono immettere nel mercato delle obbligazioni.

Il pretesto per questi provvedimenti e soprattutto per il primo, che riguarda appunto le fusioni e concentrazioni delle società, si è trovato nel trattato del M.E.C., nelle condizioni nuove che sono intervenute a seguito dell'applicazione del trattato stesso. Che questa dizione, che appariva nel testo di legge presentato dal Governo e che opportunamente la Commissione ha voluto togliere, sia un pretesto, lo dimostra il fatto che la richiesta di agevolazioni fiscali per le fusioni è di vecchia data ed anche è stata più volte accolta se non nella misura integrale con cui viene accolta nel presente disegno di legge; basta ricordare il regio decreto legge del 5 marzo 1942, numero 192, il decreto legge del 14 febbraio 1948, n. 49, che riguardava a dire il vero la rivalutazione per conguaglio monetario, il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1057, che appunto concedeva agevolazioni fiscali per le fusioni e concentrazioni di società, ed infine anche la legge di perequazione tributaria del gennaio 1951, articolo 41, che stabiliva appunto la proroga delle agevolazioni proprio per le fusioni e per le concentrazioni industriali.

Tutte le agevolazioni che sono state richieste ed ottenute nel passato riguardavano, come del resto ha illustrato poco fa il collega Roda, in modo particolare l'imposta di registro e al posto dell'imposta proporzionale progressiva stabilivano appunto un'imposta fissa. Per quanto riguarda la ricchezza mobile la giurisprudenza infatti, in base alla legge del 5 ottobre 1936, considerava escluso dalla tassazione l'avviamento, quando questo fosse portato a valore capitale, cioè non fosse distribuito ai soci, e quando poi si distribuiva, ben difficilmente era accertabile.

È evidente che la situazione è andata mutando, non soltanto perchè la giurisprudenza ha avuto interpretazioni non più univoche per quanto concerne la tassazione di queste plusvalenze e dell'avviamento, quanto perchè nel nostro ordinamento tributario è apparsa fortunatamente l'imposta sulle società, la quale fissa, nello stabilire l'imposizione del patrimonio, che esso comprende anche le riserve e non soltanto il capitale versato. Evidentemente la richiesta di agevolazioni fiscali specifiche per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile è stata fatta oggi perciò con maggiore chiarezza ed insistenza. Questo è stato il motivo che ha dato origine alla presentazione del disegno di legge.

Come dico, il M.E.C. è stato uno dei tanti pretesti per richiedere quei vantaggi fiscali, quelle agevolazioni che altre volte sono state chieste ed anche concesse, anche se non nella misura così ampia con cui vengono concesse con questo disegno di legge. Però, dato che questo pretesto viene sbandierato continuamente, permettetemi almeno di far notare che viene confermato quanto noi abbiamo più volte detto, che cioè l'entrata in vigore del Mercato comune avrebbe dato il via ad una nuova corsa verso la concentrazione monopolistica nel nostro e in tutti i Paesi e che veramente senza efficacia, soltanto lustro per ingannare gli uomini di buona fede, gli europeisti così detti ingenui, sono quegli articoli del Trattato sul Mercato comune i quali proi-

biscono le formazioni monopolistiche e che avranno lo stesso risultato che hanno avuto le proibizioni contenute nel Trattato della C.E.C.A. che non hanno per nulla impedito l'intensificarsi delle formazioni monopolistiche.

Quindi guardiamo un po' chiaramente come sono le cose, non lasciamoci ingannare da articoli di legge che sono messi lì soltanto per lustra. In realtà le cronache oggi sono piene proprio di fatti che esprimono un rapido incremento del processo di concentrazione economica. Si dirà che quanto sto dicendo potrebbe servire di giustificazione di questo disegno di legge. Se è vero che vi è una concentrazione monopolistica in corso in tutti i Paesi, che si aggrava e che presenta anche manifestazioni internazionali (perchè è ben noto che proprio in questi giorni si susseguono gli accordi tra i vari gruppi europei in modo da dominare tutto il mercato europeo), perchè l'Italia, si dirà, perchè i gruppi monopolistici italiani debbono essere assenti da questa gara e non possono anch'essi crearsi delle posizioni di privilegio?

Onorevoli colleghi, più volte, non soltanto io di persona, da questa parte, da questi banchi e dai banchi dei compagni socialisti abbiamo indicato che esiste un'altra via di sviluppo economico, una via che non rappresenta uno sviluppo in favore dei soli gruppi monopolistici, che favorisce la concentrazione del potere economico e quindi uno sviluppo disuguale, che crea soltanto delle isole di sviluppo in mezzo a zone di depressione crescente; abbiamo indicato una via democratica che porta ad uno sviluppo armonico di tutta la economia del nostro Paese e che possa, come ho detto nell'ultimo discorso sui bilanci finanziari, creare anche le condizioni per dare alla nostra attività economica e particolarmente alla nostra attività industriale una base competitiva nel mercato mondiale specialmente nel mercato europeo. Quindi non è vero che la via dello sviluppo debba passare necessariamente attraverso la concentrazione monopolistica; anzi questa via di sviluppo che voi favorite è in contrasto con gli interessi generali del Paese e senza dubbio procurerà altri mali alla nostra economia, aumenterà le disparità economiche e sociali sia in senso regionale che in senso dei settori produttivi e quindi creerà altri gravi problemi; mentre non potrà superare la grande distanza che separa la nostra situazione economica, il grado del nostro sviluppo economico dallo sviluppo dei Paesi capitalistici europei più avanzati e in particolare dei Paesi del M.E.C., della Germania e della Francia.

Ecco perchè noi riteniamo che sia un errore economico, oltrechè una ingiustizia, favorire la strada della concentrazione monopolistica; ecco perchè riteniamo che la nostra politica economica debba ispirarsi ai dettami della nostra Costituzione ed applicare la nuova strada democratica di sviluppo, rappresentata dalle riforme di struttura previste nella nostra Costituzione. D'altra parte, se anche si vuole considerare che la situazione creatasi in seguito all'applicazione del trattato sul Mercato Comune determini anche per i grandi gruppi produttivi la necessità di una riorganizzazione, io vorrei ricordare agli onorevoli colleghi e in particolare all'onorevole Ministro, che tutta l'economia italiana è sottoposta ad un grande sforzo in seguito all'applicazione del trattato sul Mercato Comune. In particolare sono minacciate le attività minori, le attività contadine, la piccola proprietà contadina, la mezzadria, gli artigiani, la piccola industria: tutti questi operatori economici saranno sottoposti ad una crisi in seguito alla pressione accresciuta e alla concorrenza che eserciteranno i gruppi monopolistici italiani e stranieri. Senza dubbio verranno a soffrire dell'applicazione del Trattato Mercato Comune questi piccoli operatori e non i grandi gruppi che si sono già accordati tra di loro; entreranno in crisi sopratutto i ceti medi, i produttori minori.

È per questo che, prima di pensare a favorire i grandi gruppi finanziari, è necessario pensare a proteggere, ad aiutare,in questa crisi di trasformazione, proprio le economie minori. Vediamo invece con quale fretta questi disegni di legge vengono oggi portati alla discussione, e saranno sicuramente approvati dalla maggioranza, proprio perchè vanno a favore dei grandi gruppi monopolistici, in particolare, e dei settori più forti della nostra economia, mentre già nell'altra legislatura erano stati presentati dei disegni di legge in favore dei contadini, che esentavano per

esempio la piccola proprietà contadina dalla imposta fondiaria e dei redditi agrari, che concedevano altre facilitazioni in favore degli artigiani e dei ceti medi. Questi disegni di legge giacciono ancora non approvati; sono stati ripresentati in questa legislatura nell'altro ramo del Parlamento ma non sono stati sollecitati dal Governo, nè le Commissioni di finanze e tesoro dei due rami del Parlamento hanno dimostrato particolare fretta nel difendere gli interessi di questi strati sociali che pur rappresentano la grande maggioranza della popolazione italiana.

Quando invece ci siamo trovati di fronte a disegni di legge come questi, che sono in favore dei grandi gruppi societari, ecco la pressione del Governo, e sulle Commissioni parlamentari e sui relatori, ed ecco che l'*iter* parlamentare, di solito così lungo.....

T R A B U C C H I , *relatore*. Pressioni del Governo no, nè della Presidenza.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge è stato presentato più di due mesi fa.

P E S E N T I . Pochi mesi, e le paiono molti rispetto agli anni che hanno atteso gli artigiani? Questi disegni di legge sono stati sempre sollecitati, signor Ministro, e la verità è che, quando chi sollecita sono i grandi gruppi, la risposta è sempre pronta da parte del Governo, ed eccoci oggi già a discutere questi disegni di legge che la maggioranza approverà. Quindi, se anche vi può essere un qualche motivo, soprattutto per quanto riguarda il primo disegno di legge, per assumere un atteggiamento non completamente e decisamente negativo, però, in confronto ai disegni di legge che interessano la grande maggioranza della popolazione italiana, e che giacciono nelle Commisioni, è necessario elevare una protesta e affermare che sarebbe stato opportuno discutere prima quei disegni di legge ed attuare una politica economica di sviluppo della nostra economia, non dal punto di vista dei grandi gruppi finanziari. ma dal punto di vista del popolo italiano, dei contadini, degli artigiani, dei lavoratori, del popolo che oggi è in lotta, in tutti gli strati produttivi per difendere le esigenze della sua vita, i salari e gli stipendi che vanno riducendosi per l'aumentato costo della vita. Invece, di fronte a queste giuste esigenze, la posizione del Governo è negativa, sia in senso amministrativo, con le misure di polizia, sia in senso legislativo, mentre è subito pronta ad accogliere le richieste del grande capitale.

Comunque, onorevoli colleghi, fatte queste premesse che erano doverose e che spiegano in parte anche il nostro atteggiamento, vediamo un po' la portata di questi disegni di legge che sono stati poco fa illustrati con tanta competenza ed ampiezza dal collega senatore Roda.

Pur dopo le spiegazioni del collega Roda ed anche, se vogliamo, le relazioni pregevoli del collega Trabucchi, io credo che vi siano molte oscurità, almeno nel primo disegno di legge, oscurità che faranno la delizia degli scribi e degli avvocati e dei consulenti tributari, e saranno invece una croce per gli uffici finanziari i quali non riusciranno molte volte ad interpretare giustamente lo spirito e il significato della legge. I punti oscuri, io penso siano in parte voluti, ma in parte sono dovuti alla difficoltà di inquadrare la materia quando non si ha il coraggio di dire chiaramente come stanno le cose, quando cioè per esempio non si vuol dire, netto e chiaro: guardate, nell'avviamento, le plusvalenze non saranno colpite mai da tassazione, nè adesso nè dopo. Questa infatti è la realtà dei fatti come vi dimostreremo; ora, siccome non si ha il coraggio di affermare questa realtà, ecco allora contorcere il testo della legge e dire: verrà il momento nel quale queste plusvalenze saranno distribuite e allora saranno colpite dal fisco. Non so quale gruppo societario sarà così ingenuo da far apparire la distribuzione di queste plusvalenze come originate da fusioni od incorporazioni; veramente credo che dovrebbero avere dei tecnici, molti dei quali vengono proprio dal Ministero delle finanze, estremamente ingenui per far questo.

Comunque non vi è chiarezza in molti punti ed io vorrei prima di tutto far rilevare che deve essere almeno ben chiaro, anche se in questo testo, a differenza di altri testi che con-

tenevano analoghe agevolazioni, non si dice, che quando si parla di qualsiasi forma societaria, devono essere comprese le cooperative. È indubbio che queste siano comprese, ma è bene dirlo perchè non si sa mai, perchè molte sono le oscurità e può darsi che si trovi poi quell'ufficio finanziario il quale dice: ma le cooperative sono una forma particolare di società. È bene precisare, e spero che almeno sotto questo aspetto il Ministro dia una piena assicurazione.

Non voglio qui ripetere quanto detto dal collega Roda e quanto risulta nella relazione del collega Trabucchi; debbo però far presente che le agevolazioni sono di due tipi. Per quelle che riguardano l'imposta di registro sono d'accordo che almeno sia da accettare il testo della Commisione, il quale ha elevato quei minimi veramente ridicoli che non bastavano neanche a coprire le spese materiali delle registrazioni, e su questo aspetto non mi soffermo, proprio forse perchè ho sempre avuto una particolare antipatia per tutte le forme di imposizioni indirette, comprese quelle di registro, e questo anche perchè si tratta di vecchie agevolazioni già concesse in altre occasioni. Però vorrei far notare che anche nella legislazione precedente, anche nella legge sulla perequazione tributaria, se non sbaglio all'articolo 41, si diceva comunque che queste fusioni, queste concentrazioni dovevano essere autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio e ciò per evitare, appunto, che si verificassero concentrazioni monopolistiche e a scopo puramente di carattere finanziario, magari di evasione fiscale e non certo per riorganizzazione della produzione.

A me pare che sarebbe opportuno — ed ho presentato un emendamento in proposito, firmato anche dal collega Roda — che almeno per le società che hanno oltre 250 milioni di capitale si introduca appunto questa autorizzazione ministeriale. Come vedete, anche non avendo eccessiva fiducia, riteniamo che il Governo debba dare l'autorizzazione alle fusioni perchè così potrà almeno controllare i gruppi più aggressivi ed evitare i casi più vergognosi. L'autorizzazione dovrebbe rappresentare la condizione per poter ottenere le agevolazioni.

Ma in merito a queste agevolazioni, lasciamo da parte quelle che riguardano l'imposta di registro e veniamo a considerare il trattamento di favore riguardante l'imposta di ricchezza mobile.

Accenno subito che il collega Roda ha presentato un emendamento che completa la lettera *d*) dell'articolo 1, il quale sostanzialmente dice che gli aumenti di capitale debbono corrispondere al valore capitale apportato dalla società incorporata, oppure della parte che viene fusa. È solo un particolare: la gravità dei vantaggi offerti infatti per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile è molteplice, ma a me pare che un punto sia particolarmente pericoloso. Si parla di fusione e di trasformazione di società. Quando si tratta di trasformazione può essere soltanto una nuova forma giuridica con la quale si continua una determinata attività già esistente ed in questo senso posso essere d'accordo, direi anzi favorevole alle agevolazioni concesse. Senza dubbio anche in questo caso vi saranno possibilità di imbroglio — del resto è molto facile attuarne ovunque — però si può favorire un processo di trasformazione, per esempio, di ditte individuali, in società e quindi di favorire anche gli operatori economici minori che agiscono con ditte individuali o in forma societaria in nome collettivo. Cioè qui si tratta di dare una migliore struttura organizzativa e giuridica ad attività economiche in corso. E questo processo può essere aiutato anche perchè in genere non interesserà i grandi gruppi economici.

Quando si arriva invece alla fusione, senza dubbio ad approfittarne saranno i grandi gruppi. Del resto non è un mistero per nessuno il fatto che questa legge è stata sollecitata in modo particolare dalla Edison, che sembra ne ritragga particolari vantaggi e voglia attuare chissà quale riorganizzazione in alcuni suoi settori chimici o di altro tipo. Comunque, la fusione può essere attuata da organismi minori ma senza dubbio il maggiore vantaggio sarà per grandi gruppi; non è escluso però che possano avvantaggiarsene anche gli operatori economici più piccoli.

Per quanto riguarda la ricchezza mobile si può capire che, attraverso la fusione, la plusvalenza passi nella nuova società e si può an-

che capire che, come era del resto prima prassi costante della giurisprudenza, questa plusvalenza, fino a che non sia distribuita, non sia tassabile, purchè vada a capitale.

Però ciò significa escluderla sempre dalla tassazione perchè, quando verrà distribuita, è inutile illudersi che questa distribuzione venga direttamente collegata all'atto di fusione.

Ma al momento della fusione, soprattutto se sarà accettato il nostro emendamento risulterà: il capitale cento della società x si fonde con la società y che ha duecento, capitale totale: trecento. Ma se il capitale reale, il patrimonio, il valore, compreso cioè l'avviamento, invece che cento è cinquecento questo non risulterà. Dopo cinque o sei anni si dirà che grazie alla fusione, grazie ai nuovi organi dirigenti, che sempre vengono magnificati nelle relazioni delle società, alla perspicacia del Presidente, del consigliere delegato, la società ha avuto tali risultati economici per cui si delibera, fatto completamente estraneo alla fusione precedente, un aumento del capitale sociale. Questo sarà più o meno il processo che si verificherà. Ma non si dirà mai che vi è stata una plusvalenza. E allora la distribuzione ai soci non avverrà mai come plusvalenza, avverrà come distribuzione di azioni gratuite o di azioni date sia pure, come mi pare abbia fatto ultimamente la Edison, con un piccolo versamento, che naturalmente lascia sempre grandi utili ai soci. Si può obiettare che quando questi utili verranno distribuiti, devono pagare l'imposta di ricchezza mobile i singoli soci che ricevono questi utili. Ma come potrà il fisco andarli a pescare, quando tutta la tassazione dei dividendi e in genere dei redditi provenienti appunto da questi investimenti sfugge, quando oggi si vuole addirittura abolire la nominatività? Quindi non illudiamoci, siamo più franchi e consideriamo che, nonostante questi articoli, il fisco rinuncierà a colpire l'avviamento e quindi vi sarà una perdita. E voi che vi preoccupate tanto quando fate degli sgravi fiscali a della povera gente o quando si tratta di dare un'amnistia fiscale per quanto riguarda le piccole multe che dovrebbero pagare i piccoli produttori economici, non vi preoccupate in questo caso quando si tratta di regalare dei miliardi a dei grandi gruppi. Ebbene, siamo franchi e riconosciamo che tale è il significato di questo disegno di legge e che sarà ben difficile o impossibile, nonostante questo articolo, poter trovare queste plusvalenze e colpirle.

Questo è nel suo complesso il significato delle agevolazioni concesse per quanto riguarda la ricchezza mobile. Ma se questa agevolazione, onorevoli colleghi, è già notevole per quanto riguarda le fusioni e le trasformazioni, anche se è concepibile in base alla giurisprudenza del passato, è veramente inconcepibile quando si tratta delle cosiddette incorporazioni. Quanto viene chiamato incorporazione nel disegno di legge non è una incorporazione ma è semplicemente una alienazione. Allargando così fortemente le maglie, come è nel disegno di legge in esame, avverrà che quando una qualsiasi ditta o un privato o una società vuol vendere una parte della sua attività — e non basta, senatore Trabucchi, la correzione che ella ha messo, che si tratti di complesso — quando vi sarà qualche gruppo che voglia acquistare uno stabilimento o anche una parte di esso, perchè si dirà poi che anche il reparto ha una sua autonomia, invece di attuare un comune atto di compravendita e quindi pagare l'imposta e l'avviamento, dirà che si tratta di una incorporazione; e qui la perdita per il fisco sarà notevole, perchè qui si apre una maglia che non si potrà più chiudere. Come si può stabilire se si tratta di una incorporazione vera e propria o di una comune compravendita? Interverrà forse la giurisprudenza o gli organi finanziari? Non potranno intervenire perchè con la dizione della legge, nonostante quanto è detto nella relazione dell'onorevole Trabucchi ed anche nel testo della Commissione, non si potrà mai stabilire che la parte venduta rappresenti un complesso, nel senso che costituisce un'attività che potrebbe avere anche una gestione in forma societaria propria indipendente.

Per quel che possa valere, io vorrei pregare che anche qui il Ministro facesse una esplicita dichiarazione, che servisse se non altro per l'interpretazione della legge, che costituisse la *mens legis*, e che convalidasse o meglio addirittura rendesse più preciso il significato che a questa incorporazione ha vo-

luto dare il collega relatore Trabucchi e cioè che non si deve trattare di una compravendita mascherata sotto forma di incorporazione, ma di una riorganizzazione aziendale in cui vengono incorporati elementi dello stesso gruppo economico, di rami di attività che potrebbero avere una propria autonomia giuridica e che non l'hanno avuta chissà per quali motivi, e comunque non si tratti di una compravendita. Questo deve essere un punto da fissare chiaramente, altrimenti si allargano troppo le brecce ed il fisco perderà introiti notevoli, con danno anche di tutti i cittadini, i quali, se i grandi gruppi non pagano le imposte, dovranno pagarle loro e così vedranno aumentare le imposte di consumo, proprio perchè il gettito delle imposte dirette non aumenta in corrispondenza.

Io ho già accennato che, per quanto il nostro atteggiamento non possa essere favorevole, soprattutto per come è stata presentata questa legge e per le motivazioni che l'hanno ispirata, ci rendiamo conto anche della necessità di certe riorganizzazioni e quindi non siamo neanche decisamente contrari, soprattutto perchè il presente disegno di legge possa favorire i minori operatori economici. Ma quando andiamo a questi ultimi, la beffa diventa veramente interessante, perchè l'articolo 2 stabilisce che: « Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per i tre anni anteriori a quello in cui è stata posta in essere la fusione .... ». Siccome questo disegno di legge dovrebbe scadere nel 1961, questi dovrebbero aspettare tre anni per poter fare la fusione nell'ultimo anno. Allora significa dire che questa legge non si applica per i piccoli operatori economici, per le cosiddette ditte individuali ..... (*Interruzione del senatore Roda*).

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Accetto un anno.

P E S E N T I . Questa infatti è la giusta soluzione. Ci sarebbe poi, come correzione formale, da abolire l'ultima parte del comma: « Sempre che il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi ». Se si trasformano in società a base bilancio è evidente che non occorre questa precisazione.

Vi è un altro punto. Se è vero che questo disegno di legge dovrebbe servire per una migliore riorganizzazione della nostra economia, bisogna evitare che esso sia sprone soltanto ad artifici finanziari, cioè ad accrescere legami finanziari di gruppi e non a dare un'effettiva base economica alla riorganizzazione. Si tratta cioè di evitare un modo per evadere le imposte.

Soprattutto, a me pare che sia pericoloso lasciare mano libera ai pochi grandi monopoli che dominano il nostro Paese. È per questo che io credo siano da accettare due emendamenti: il primo, che stabilisce che al di sopra dei 250 milioni di capitale della società incorporante o della società che risulta dalla fusione o dalla trasformazione, occorra per attuare queste trasformazioni, fusioni ed incorporazioni, l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio; il secondo, che queste misure di favore non si applicano alle società le quali abbiano più di tre o cinque, o dieci miliardi di capitale; non si applichi cioè ai grandi gruppi monopolisti, che hanno profitti tali per cui possono benissimo pagare le imposte attualmente esistenti. Non è giusto che lo Stato rinunci alle entrate provenienti da queste fonti, e che i grandi gruppi monopolistici ne approfittino per aumentare il grado di concentrazione monopolistica. Io propongo quindi che sia posto un limite e che cioè questa legislazione di favore valga per tutte le società che hanno meno di tre miliardi di capitale, o, se volete, anche cinque o dieci miliardi.

Se questi emendamenti vengono accolti, è evidente che allora il disegno di legge viene in parte trasformato. Se è pur vero che noi non siamo favorevoli al provvedimento in esame, nel senso che, come ho dichiarato, vi erano dei provvedimenti ben più importanti in favore di altri strati sociali, con queste modificazioni il provvedimento potrebbe essere accolto. Altrimenti si tradurrà in vantaggi ingiusti accordati ai grandi gruppi monopolistici, perchè essi accrescano

il loro grado di dominio su tutta l'economia del Paese per propri fini, a scopo di aumentare i loro profitti e non a scopo di sviluppare l'intera economia nazionale. Ed è ben strano — sono le contraddizioni insite nel nostro Paese — che, mentre in un ramo del Parlamento, ipocritamente se volete, perchè i presentatori non sono certo contrari ai grandi gruppi, si presentano delle leggi contro il monopolio, proprio qui in questo ramo e presto anche nell'altro ramo del Parlamento si facciano altre leggi come questa, che favoriscono le concentrazioni e le fusioni monopolistiche.

Aiutiamo quindi la riorganizzazione economica, le trasformazioni, le fusioni, ma non aiutiamo i gruppi monopolistici. Se questi vogliono far fusioni e concentrazioni possono farle, ma paghino le imposte, come le pagano tutti gli altri cittadini.

I provvedimenti al nostro esame sono due, e un ragionamento molto diverso deve essere fatto per quanto riguarda il secondo provvedimento che riduce a metà l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni. Qui il carattere di netto favore ai grandi gruppi monopolistici è chiaro e preciso, e il collega Roda lo ha illustrato nella sua importanza abbastanza ampiamente. Io voglio sottolineare che non vi è dubbio che di questo provvedimento possano avvantaggiarsi soltanto i grandi gruppi, perchè basta considerare il mercato italiano dei capitali per constatare che possono emettere obbligazioni soltanto le grandi società. Non può emettere obbligazioni una società che abbia 50 o 100 milioni di capitale ...

T R A B U C C H I , *relatore*. Non sono circolanti, ma tutte le medie società hanno metà capitale e metà obbligazioni per ragioni fiscali notorie. (*Interruzione del senatore Roda*).

P E S E N T I . Senatore Trabucchi, lei sa benissimo che non si tratta allora di obbligazioni, ma si tratta dei debiti dei soci . .

T R A B U C C H I , *relatore*. Li fanno figurare come obbligazioni, ma non sono circolanti. (*Interruzione del senatore Roda*).

P E S E N T I . Non si tratta cioè delle classiche obbligazioni di cui si parla in questo disegno di legge. Le obbligazioni, di cui si parla in questo disegno di legge, possono essere emesse e sono emesse e quotate in borsa soltanto dalle grandi società. Questo è un dato di fatto. Quindi i vantaggi fiscali vengono dati soltanto a queste grandi società. Noi non siamo contrari alle grandi società per una particolare antipatia in sè e per sè, ma per il dominio monopolistico che esercitano sul mercato, per l'azione che esse svolgono contro lo sviluppo dell'economia generale del Paese e per il fatto che, siccome queste grandi società proprio grazie al loro dominio hanno profitti di monopolio, esse possono benissimo pagare questa imposta. Il pretesto che esse adducono, e che ogni tanto viene messo in circolazione, che il costo del denaro è eccessivo (del resto si avvalgono dell'autofinanziamento che costa molto meno), non ha per esse alcun fondamento. Lo ha solo per le piccole imprese, che non si avvantaggiano di questo disegno di legge.

Sapete quale è la vera e sostanziale ragione? È che le società pubbliche, lo Stato, gli altri enti, avrebbero un trattamento di favore e quindi ci sarebbe un trattamento di sfavore per i gruppi monopolistici. Ebbene penso che in questo caso una discriminazione fiscale sia logica proprio perchè questi grandi gruppi hanno dei profitti che vanno a loro esclusivo vantaggio, determinano una politica d'impresa che si svolge contro gli interessi dello sviluppo economico generale. Quindi è giusto che paghino l'imposta e non vi è niente di male che vi siano riduzioni ed esenzioni fiscali per gli altri enti che hanno un carattere pubblico, i cui utili vanno al complesso dell'attività economica del Paese e la cui politica di impresa dovrebbe, non dico che sia sempre, non essere ispirata ai criteri della rapina monopolistica, ma agli interessi generali del Paese, al suo sviluppo economico.

Ecco perchè, proprio per questi princìpi, noi siamo contrari alla riduzione dell'impo-

sta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni. Del resto il collega Roda ha illustrato ampiamente l'importanza di queste agevolazioni. Onorevoli colleghi, non voglio giocare nessun tiro mancino all'illustre relatore senatore Trabucchi, ma se leggessi (come del resto avranno letto tutti i colleghi) quella parte della relazione ...

T R A B U C C H I , *relatore*. Bisogna leggere sempre tutto.

P E S E N T I . Onorevole collega, io leggo tutto e, nonostante il suo peso non certo lieve, vedo che ha saputo fare l'equilibrista in modo veramente molto abile, tanto che non dico che domani potrebbe essere scritturato dal circo Togni o da qualche altro circo, ma senza dubbio ha dimostrato molta abilità.

Ma in fondo in fondo il suo pensiero appare anche da quelle parole: « Vero è che, contro queste osservazioni che si presentano a prima vista a chiunque esamini la materia, stanno altre osservazioni evidenti. Anche se i capitali di cui le società hanno bisogno arrivano alle stesse sotto forma di obbligazioni, sono sempre capitali che vanno investiti in imprese produttive; d'altra parte il rischio inerente alla svalutazione della moneta grava sempre sui prestiti obbligazionari eccetera ». Tutti tentativi per giustificare questo disegno di legge, ma è un arrampicarsi sugli specchi e, per quanto ella sia stato buon equilibrista, non credo riesca ancora ad arrampicarsi sugli specchi.

Del resto il problema più grave, che nasce da questo disegno di legge, non è tanto il fatto della riduzione dell'imposta, anche se è cosa notevole, perchè vi sarebbe una perdita di entrata dello Stato, una di quelle perdite di entrate che siete così restii a concedere quando va a vantaggio di ceti sociali più poveri, più bisognosi di aiuto e più numerosi. La questione grave sta nel fatto che il provvedimento avrà due effetti. Prima di tutto sarà uno stimolo enorme all'evasione. Essendo infatti l'obbligazione un debito della società, non rappresenta un utile, non viene quindi distribuito e quindi l'attivo della società risulterà naturalmente ridotto e si potranno far sparire degli utili.

In secondo luogo, onorevoli colleghi, voi che volete la salvezza della lira, dovete comprendere che, se le obbligazioni emesse dalle società aumentano (altra cosa sono le obbligazioni dello Stato e degli enti pubblici, ma anche lo Stato, quando c'è un eccesso di debito pubblico ha uno stimolo molto forte all'inflazione e alla svalutazione monetaria) ed invece di circolare azioni circoleranno in misura maggiore obbligazioni, senza dubbio lo stimolo all'inflazione sarà rafforzato, perchè l'inflazione riduce realmente il peso dei debiti. Quindi non è solo una questione di giustizia, nè solo una questione finanziaria che, dal punto di vista fiscale, ci fanno essere decisamente contrari a questa riduzione di imposta; non sono solo i motivi che ha indicato il collega Roda, e che appaiono anche tra le righe della relazione Trabucchi, ma sono anche gli altri che ho, sia pure brevemente, illustrato. Credo quindi che occorra assolutamente essere contrari all'approvazione del disegno di legge e credo che sarebbe opportuno, collega Roda, raccogliere le firme necessarie per la presentazione di un ordine del giorno di non passaggio alla discussione degli articoli, con una votazione chiara che metta in luce la posizione del Senato di fronte a questo disegno di legge, che senza dubbio è contro gli interessi economici del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

R U S S O , *Segretario*:

« Il Senato,

con riferimento alla sperequazione tributaria intercorrente fra il trattamento fiscale dei prestiti obbligazionari emessi da società commerciali di carattere privatistico e il trattamento dei prestiti obbligazionari emessi da enti pubblici strumentali,

impegna il Governo a studiare un piano legislativo tendente ad eliminare l'artificiosa

distorsione che attualmente si verifica nel flusso del risparmio verso una forma di economia di Stato al fine di:

a) o assoggettare i redditi da obbligazioni emesse da pubbliche aziende all'imposta di ricchezza mobile intera o ridotta come previsto dal disegno di legge n. 494;

b) o estendere alle emissioni obbligazionarie di aziende private l'esenzione dalla ricchezza mobile vigente per i redditi da analoghi titoli emessi da aziende pubbliche;

c) procedere alla equiparazione, con identici criteri, anche per quanto concerne l'imposta gravante sul capitale nominale in occasione delle emissioni di obbligazioni da parte di società privatistiche ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di parlare.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, telegraficamente, solo qualche osservazione sul disegno di legge n. 494. Dalla relazione Trabucchi, così chiara come sempre, lungi dall'intravedervi il saltimbanco, come ha detto il collega che mi ha preceduto, si evincono le ragioni per le quali questo disegno di legge è degno della nostra considerazione e della nostra approvazione. Del resto queste osservazioni sono così chiare che il ripeterle, il chiosarle, il commentarle, è fatica sprecata.

Questo disegno di legge è nato dalla necessità, constatata la contrazione degli investimenti in obbligazioni delle società private, d'incrementare questa spinta del capitale privato verso questi investimenti e si enumerano le ragioni per cui questa necessità è maggiormente sentita in questo momento. Io mi permetto di fare un'osservazione; ci troviamo in un particolare momento in cui l'afflusso dei depositi presso le aziende di credito, ha registrato un aumento in confronto all'anno precedente 1958, di circa 45,2 miliardi, mentre l'aumento verificatosi al 31 dicembre 1957, nei confronti dell'anno precedente era stato di 681,6 miliardi, di modo che la consistenza dei depositi bancari è di 7.741,2 miliardi.

È una situazione questa che deve esser presa in considerazione, come l'altra, caratterizzata da una contrazione negli investimenti in obbligazioni emesse da parte di società private. S'impone quindi la regolamentazione, in funzione anticongiunturale, proprio di questa situazione, che si è verificata; s'impone il ritocco fra l'altro del trattamento fiscale al quale sono sottoposte le obbligazioni emesse dalle società private, mentre viene riconosciuta la necessità di realizzare una parità di trattamento tra le pubbliche e le private società nel caso di emissioni obbligazionarie. Infatti vi è un incontestabile privilegio del quale le prime godono a svantaggio delle seconde, dimostrato anche da quei dati statistici che sono stati elencati nella relazione e che riportano i dati della relazione della Banca d'Italia.

Questo è un fatto che indica che c'è una dispersione del flusso normale del denaro. È evidente che le obbligazioni di enti pubblici strumentali offrono un'attrattiva, chiamiamola così, diversa da quella che possono offrire le obbligazioni delle società private; attrattiva diversa, dovuta al fatto che normalmente queste obbligazioni sono garantite dallo Stato, queste azioni hanno determinati premi, offrono determinati dati di sicurezza e anche se questo è un fatto meramente psicologico, pure influisce in questa distorsione del denaro privato verso questi investimenti. Quel che conta è che le obbligazioni dell'I.R.I., dell'E.N.I. e di tutti gli enti strumentali, sono soggette ad un particolare trattamento che si concretizza in determinati benefici ed in esenzioni da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'erario o degli enti locali; e nella possibilità di ottenere, come dicevo prima, la garanzia statale per il pagamento del capitale, degli interessi, e la perequazione con i titoli di credito comunali e provinciali, Cassa depositi e prestiti ed altri. Di fronte a tale situazione, la proposta di legge di cui trattasi, con la quale si intende ridurre alla metà (per un periodo di tre anni) l'aliquota del 22 per cento dell'imposta di ricchezza mobile di categoria A che colpisce il reddito obbligazionario, appare favorevole ma non completamente risolutiva.

Si dovrebbe adottare un provvedimento, a mio modesto avviso, con il quale si disponesse che i prestiti obbligazionari deliberati e sottoscritti ed in circolazione per tutto il periodo transitorio rimangono esenti o assoggettati ad un'imposta tale, che non addossi sulle società emittenti un onere superiore a quello che le aziende pubbliche sopportano in analoghe operazioni.

In sostanza l'auspicata parità di trattamento potrebbe essere raggiunta, come ho indicato nell'ordine del giorno che ho avuto lo onore di presentare, o assoggettando i redditi da obbligazioni emesse da pubbliche aziende all'imposta di ricchezza mobile con aliquota uguale a quella cui sarebbero soggette le aziende private, oppure estendendo alle emissioni obbligazionarie delle aziende private l'esenzione vigente per i redditi da analoghi titoli emessi da aziende pubbliche.

Naturalmente occorrerebbe procedere con identici criteri anche all'equiparazione per quanto concerne la nota imposta del 5 per mille gravante sul capitale nominale in occasione dell'emissione. Un provvedimento in tal senso eliminerebbe l'artificiosa distorsione che attualmente si verifica, come dicevo prima, nel flusso del risparmio verso una forma di economia di Stato dovuta alla suaccennata disparità di trattamento che, se trova giustificazione in situazioni eccezionali e temporanee, non può considerarsi come normale specie in un mercato caratterizzato da una concorrenza internazionale sempre più aperta, ciò che è stato rilevato nella relazione e che quindi per brevità non sottolineo.

A queste ragioni si deve aggiungere anche la necessità di perequare, perchè un provvedimento di perequazione può ristabilire un equilibrio nel quale avranno modo di rivivere quei motivi che spingono il privato a questi investimenti. Nella particolare situazione in cui oggi ci troviamo, è necessario un determinato equilibrio grazie al quale, quegli obiettivi che il provvedimento in parte raggiunge, potrebbero essere raggiunti più adeguatamente. A tal fine occorrono quei correttivi che ho avuto l'onore di sottolineare.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T R A B U C C H I , *relatore*. Credo che dopo la discussione breve ma completa fatta dagli onorevoli Roda e Pesenti da una parte e dall'onorevole Nencioni dall'altra, poco resti al relatore da dire, anche perchè sembra a me che sui punti fondamentali, per quel che riguarda la legge che facilita la fusione, la trasformazione o la concentrazione delle società, non ci siano state delle osservazioni particolarmente nuove.

Maggiore ostilità ha trovato invece il disegno di legge che riguarda la riduzione della imposta di ricchezza mobile sulle obbligazioni.

Vorrei tener distinti momentaneamente, come hanno fatto anche i colleghi Roda e Pesenti, i due provvedimenti ed impostare innanzitutto una questione fondamentale.

O questi provvedimenti si guardano dal punto di vista fiscale, o si guardano dal punto di vista economico. Lo sforzo principale che ha fatto il relatore, in fondo, per l'uno e per l'altro disegno di legge, è stato quelle di conciliare il punto di vista fiscale col punto di vista economico. Dal punto di vista economico è fuor di dubbio che è opportuno facilitare, diciamo così, anche indipendentemente dalle norme sul Mercato Comune Europeo, lo assestamento delle aziende industriali che hanno forma sociale, perchè nella vita economica è evidente che ogni cristallizzazione è contraria al progresso. Il progresso porta con sè la necessità che si evolvano le forme sotto le quali agiscono gli imprenditori. E naturalmente, se il progresso impone l'evoluzione delle forme, viene da sè che, dopo ogni certo periodo di anni, si domandino delle facilitazioni per rendere possibili quelle trasformazioni, quelle modificazioni strutturali che sono rese necessarie dall'evolversi della situazione economica. Per questo dal 1942 in poi, con una giustificazione o con l'altra, provvedimenti del genere di quello sulle concentrazioni si sono sempre avuti.

Naturalmente l'entrata in vigore delle norme sul Mercato Comune Europeo, rendendo

necessaria una più sollecita modificazione strutturale di alcune nostre aziende, ha reso più opportuno arrivare a norme di facilitazione anche maggiori. E d'altra parte ha reso necessario che le norme da adottare fossero pressappoco corrispondenti a quelle di cui godono le società che agiscono in Francia e quelle che agiscono in Germania, per parlare soltanto dei due Stati più grandi che concorrono con l'Italia all'unico centro di attività economica che è dato dal complesso degli Stati associati nel Mercato Comune Europeo.

È quindi concetto base del nostro disegno di legge sulle concentrazioni che si debbano introdurre norme facilitatrici; e le norme facilitatrici sono naturalmente norme che appaiono quanto meno contrarie ai principi di rigidità fiscale. Chi parla, che tendenzialmente è un rigido fiscale, naturalmente ha dovuto un po' contorcere se stesso per arrivare a considerare favorevolmente le norme che venivano proposte all'approvazione dell'Assemblea con la necessità economica di facilitare degli spostamenti di ricchezza.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(*Segue* T R A B U C C H I , *relatore*). Naturalmente però, anche guardando il disegno di legge dal punto di vista fiscale, bisogna tener conto della situazione di fatto; e qui voglio rispondere in parte a quello che ha chiesto il senatore Roda quando ha domandato: quanto perdiamo attraverso queste disposizioni di legge? E quanto si perderà attraverso quelle disposizioni di legge ha domandato anche il senatore Pesenti. Quanto si perde? È discutibile che si possa conoscere quanto si perde, perchè se non si danno certe facilitazioni si ha il risultato che certe operazioni non si fanno.

R O D A . Ma la mia domanda è un'altra e cioè: quanto si perderebbe in base alle statistiche degli introiti degli anni passati?

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. E quanto si guadagnerebbe?

T R A B U C C H I , *relatore*. Parlando del provvedimento sulle concentrazioni dovrei dire che allo stato attuale, data la tassazione dell'avviamento e l'applicazione dell'imposta di registro sull'attivo lordo, le fusioni e le concentrazioni praticamente non si fanno. Le fusioni si fanno con assoluta rarità e solo nei casi in cui l'utile che si calcola di trarne superi di molto il sacrificio fiscale al quale si va incontro; a meno che non si tratti dei casi in cui la situazione patrimoniale si è potuta ridurre così da lasciar sperare che quanto meno si eviti la tassazione delle plusvalenze e dell'avviamento.

Quindi è difficile dire se le disposizioni di legge che vi si propone di approvare rappresentino un sacrificio di natura fiscale. Può darsi che rappresentino, sia pure limitatamente, un certo utile, in quanto si portino le società a compiere delle operazioni che alla fine possano contribuire ad una maggiore chiarezza di conti e ad una migliore possibilità di persecuzione fiscale, (persecuzione nel senso migliore della parola; da: « perseguire »).

Se noi non fossimo convinti che ciò possa avvenire, io sarei difficilmente assoggettabile a commozione a favore delle società che vogliono trasformarsi o fondersi, perchè calcolerei che fosse giusto porsi questo dilemma: o la legge si mantiene così com'è, o si cambia. In realtà sia le norme della legge sul registro, sia le norme della legge sull'imposta di ricchezza mobile, sono perfettamente esatte dal punto di vista di principio, ma sono redatte in modo da rendere veramente troppo costose le operazioni di modificazione di struttura delle società. Quindi se oggi noi proponiamo,

sia anche per un periodo breve, un complesso di norme facilitatrici, nel nostro subcosciente ci riserviamo sempre di inquadrare queste norme, non diremo in una regolamentazione più aderente al diritto — chè la nostra è una regolamentazione assolutamente aderente al diritto — ma in una regolamentazione più aderente alle necessità della vita economica. Tengo a dire questo, perchè neppure a chi è lontano da questi nostri problemi sembri che veramente si vogliano facilitare concentrazioni che portino a rafforzare aziende di natura monopolistica. Meno che meno intendiamo facilitare aziende che è giusto che paghino, piuttosto che altre che hanno attività molto meno lucrative e molto meno concentrate.

La realtà è che una legislazione fiscale teoricamente perfetta quando non può trovare, per ragioni particolari, per ragioni inerenti alla situazione concreta, una disciplina quale dovrebbe discendere dalla perfetta applicazione dei princìpi, è una legislazione fiscale che ha bisogno di correttivi ed in questo momento considero la legge in esame come il correttivo di una disciplina teoricamente giusta, ma praticamente di difficile attuazione. La considero un correttivo maggiormente necessario oggi che vogliamo scovare il capitale che tende a giacere inutilizzato o a essere utilizzato solo attraverso gli Istituti di credito, per spingerlo ad aiutare chi interviene direttamente nell'economia, che deve essere a sua volta risvegliato: è questo il secondo motivo per il quale siamo favorevoli al primo disegno di legge. Noi consideriamo che in questo momento sia necessario spingere il capitale ad andare verso investimenti produttivi. Per far sì che il capitale venga utilizzato in investimenti produttivi, bisogna rendere meno costose le operazioni correlative, bisogna che il nostro complesso ordinamento giuridico-fiscale sia adattato ad operazioni finanziarie che riteniamo utili in questo momento alla collettività.

Ecco perchè bisogna in parte superare quella che può essere una reazione spontanea di fronte all'ipotesi, che noi stessi consideriamo, di una applicazione della norma di legge che possa rendere difficile la percezione delle imposte, per esempio, sulle plusvalenze realizzate. Siamo perfettamente d'accordo anche noi con l'onorevole Pesenti e con l'onorevole Roda nel ritenere che difficilmente le plusvalenze di cui si permette l'apporto senza assoggettarle a tasse finiranno con l'essere denunciate come realizzate, ma ci spinge la necessità di mantenere il principio per cui le plusvalenze devono essere tassate e di farlo conciliare con la necessità pratica di consentire che le fusioni e le concentrazioni avvengano.

R O D A . Però è un brutto principio quello di affermare cose le quali si sa in partenza che non si possono realizzare, specialmente per un legislatore. Noi facciamo una legge che sappiamo che non verrà applicata e proprio questo noi non lo dobbiamo dire e men che meno non lo dobbiamo fare.

P E S E N T I . Vediamo fin dove arriva il contorsionismo.

T R A B U C C H I , *relatore*. L'onorevole Roda mi ha permesso qualche interruzione ed io sono lieto che me ne faccia qualcuna; ma vorrei dirgli che, se mi lascia andare avanti, vedrò di rispondere.

Torno a dire che sono io stesso persuaso che sarà difficile arrivare all'accertamento del fatto che le plusvalenze siano state distribuite, e nella mia stessa relazione ho scritto, mi pare apertamente, che ho avuto io stesso dei dubbi e che mi sono posto il quesito se fosse il caso di considerare come realizzazione delle plusvalenze anche la compensazione con le perdite in esercizi successivi. L'ho scritto e quindi vuol dire che il dubbio certamente non mi mancava. Ma devo dire che non ho proposto alla Commissione, e quindi non è stato introdotto, il possibile emendamento, perchè in realtà il principio che le perdite possono essere compensate con gli utili di anni successivi a quello in cui si sono verificate è stato introdotto nella così detta legge Tremelloni del 5 gennaio 1956, numero 1; sarebbe stato assolutamente poco corrispondente ai princìpi di equità fiscale tassare una plusvalenza nel momento in cui la società deve presentare dei conti di compensazione di utili di plusvalenza con perdite realmente subìte.

Devo anche dire che con la modificazione della norma che mette in chiaro — benchè già nel progetto governativo la norma era interpretabile in questo senso — che soltanto le plusvalenze messe in luce godranno del trattamento di favore, abbiamo voluto non soltanto affermare una posizione di principio, ma dare anche la possibilità ai nostri uffici di vagliare la verità di quello che le società verranno a dichiarare. Allora la norma, che mi si dice potrà non avere un'applicazione diretta e sicura se non in casi particolari (ed anche di questi verremo tra poco a parlare), ha quanto meno una grande utilità, perchè le aziende dovranno scegliere se denunziare l'esistenza di plusvalenze, rendendole note, rendendole pubbliche nel momento della fusione o della trasformazione o della concentrazione; oppure se tenerle nascoste ma assoggettandosi alla possibilità dell'accertamento d'ufficio; possibilità che corrisponde alla situazione attuale, perchè più che una possibilità di accertamento anche oggi non c'è. Di fronte a chi non si confessa non ci sono che due sistemi per conoscere la verità: o quello dell'inquisizione d'ufficio o quello della confessione più o meno provocata. Non abbiamo modo di provocare le confessioni con metodi diciamo di polizia o di altro tipo; quindi non abbiamo altra possibilità di ricercare la verità che quella di spingere i contribuenti a confessarsi, per poi giudicarli secondo il principio *in quantum possum et tu indices*. Se i contribuenti non si confessano, invece non c'è che il sistema inquisitorio, perchè non abbiamo la possibilità di conoscere la realtà guardando dentro l'anima umana o la anima delle società. Ecco perchè abbiamo introdotto questa norma, che quanto meno una utilità indiretta certamente dovrebbe presentare: l'utllità indiretta di costituire un gradino ulteriore verso quella sincerità e quella chiarezza che sono tante care a noi sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. E qui va detto che anche quel concetto che le attività denunciate e non tassate non saranno forse più denunciate come realizzate, ha sì un certo significato, ma non un significato assoluto.

Ho detto già che io stesso sono incerto se la norma potrà avere un valore effettivo o se non lo avrà, ma un certo valore credo che lo avrà per questo motivo: che, portato avanti negli anni il bilancio della società, sia per la necessità di nuovi spostamenti di natura tecnica, sia per la necessità di sostituire attrezzature nuove alle vecchie, sia per la necessità di strutturare diversamente le aziende per adeguarsi al progresso, sia per la necessità di arrivare a quei nuovi aumenti di capitale sociale che rendono possibili le emissioni di nuove obbligazioni o altre operazioni come quelle di credito eccetera, è probabile che per molte società o quanto meno per un certo numero di esse si renda veramente necessario il passaggio a capitale o il realizzo delle attività che in questo momento non si realizzano e non si passano a capitale. Allora i nostri uffici dovranno intervenire per arrivare a colpire non in senso punitivo, ma in senso di giustizia quegli utili che oggi si realizzano teoricamente ma si esentano.

Questo è in sostanza ciò che era nell'animo nostro e se abbiamo ridotto o abbiamo proposto al Senato di ridurre il periodo di applicazione dei benefici semplicemente fino al 30 giugno 1962, non legandolo ai periodi provvisori, più o meno succedentisi, di applicazione del trattato del M.E.C., è stato proprio perchè si rendessero possibili i negozi necessari per adozione di nuove strutture nelle aziende, impedendo però o limitando la possibiltà di passaggi e giuochi molto simili a quelli che si possono fare sulle scene teatrali, quando si fanno intervenire e reintervenire le stesse masse. Infatti, attraverso un complesso di operazioni, per così dire, di andata e ritorno, si potrebbe arrivare veramente a confondere le carte così da rendere impossibile agli uffici la persecuzione di quegli utili che noi oggi non colpiamo, ma che intendiamo che non siano sottratti all'azione legale dello Stato come accertatore.

Messa in questa luce, la legge sulle concentrazioni potrà evidentemente dar luogo, ed ho visto che ha dato luogo, ad una serie di emendamenti; io credo che potremo discuterne singolarmente esaminando l'opportunità e la necessità. Dobbiamo dire fin d'ora però che, nel complesso, anche dal tono degli emendamenti, sembra che la grande maggioranza di

questa Assemblea sia favorevole al principio informatore del provvedimento.

Dobbiamo qui render conto del fatto che su alcuni punti evidentemente abbiamo cercato anche di aggiornare (e qui vengo all'esame distinto dei due articoli) un pochino le norme come erano state proposte dal Governo. Se alla tassa fissa di 500 lire abbiamo sostituito la tassa di 10 mila lire, ciò abbiamo fatto considerando che si tratta di società ed enti aventi un'attività industriale o commerciale notevole, onde sembrava ridicolo arrivare ad una riduzione di imposta fino al limite proposto. Aggiungo che saremo d'accordo, perlomeno tra la maggioranza, con l'emendamento proposto dal senatore Roda ed anche con quello proposto dal senatore Bussi, sotto forme diverse, ma dello stesso contenuto, per cui il vantaggio si dovrebbe limitare agli aumenti di capitale concedendolo semplicemente agli aumenti resi necessari dal complesso di operazioni previste dalla legge.

Naturalmente il senatore Pesenti, soprattutto, ci ha fatto osservare che, con queste disposizioni, noi potremmo facilitare non soltanto le società di media o piccola portata, ma anche quelle di maggiore importanza dal punto di vista economico e che maggiormente tendono verso la concentrazione. Su questo punto vorrei dire che non mi pare che il concetto sia esatto, anche in relazione alla situazione reale delle cose, perchè indubbiamente le fusioni e le concentrazioni prevalentemente si faranno fra società di media portata, e anche magari tra società che già circolano come satelliti intorno a qualche grossa *holding* o a qualche grosso nucleo di natura commerciale, o soprattutto industriale; ma noi non possiamo andare a sindacare se singolarmente una società fa parte o non fa parte di un gruppo o di un altro gruppo: noi ci troviamo sempre e ci troveremo sempre di fronte a società, apparentemente quanto meno, di struttura media, anche se queste società, a loro volta, faranno parte di complessi che noi tutti conosciamo, ma che ufficialmente non devono comparire e non compaiono agli effetti di un'indagine fiscale. Io penso d'altronde che non potendosi fare delle discriminazioni soggettive, non si possa fare una discriminazione basata sul maggiore o minore capitale, perchè ci possono essere società di media portata che praticamente sono dei satelliti di società ben più mastodontiche, e ci possono essere società apparentemente grosse ma realmente isolate e realmente agenti in proprio, come elemento di concorrenza con le società a tendenza monopolistica; tali società non vorremmo danneggiare di fronte a quelle che hanno più facile la possibilità di aumentare e di diminuire il proprio capitale societario, opportunamente distribuendolo nel piano generale, nel complesso delle *holdings* finanziarie e delle società affiliate o apparentate.

Per il caso delle concentrazioni il senatore Pesenti ha fatto l'ipotesi che possano esservi degli utili immediatamente realizzati, quando siano vendute le azioni avute in compenso degli apporti. In realtà, se il senatore Pesenti legge esattamente il penultimo comma dello articolo 2 così modificato dalla Commissione, vedrà che è stata proprio nostra cura evitare che possa accadere quel che il senatore Pesenti ha ipotizzato. Noi abbiamo preso a base una precisa ipotesi, quella che la società che acquista il complesso aziendale, apportato in sede di concentrazione, dia sue azioni alla società o alle persone apportatrici delle attività. Ora ipotizza il senatore Pesenti che queste azioni siano distribuite tra i soci, e realizzate da loro; ma in tal caso la plusvalenza verrà immediatamente tassata, perchè non saranno immediatamente tassate infatti solo le azioni avute in compenso, che restino nel patrimonio dell'azienda o della società apportante, e restino, o per il valore che avevano i beni apportati nel momento dell'apporto, o per un valore diverso, ma compensato da una contropartita evidenziata in passivo; di modo che la distribuzione di azioni, il passaggio a capitale, la realizzazione di azioni attraverso la vendita e qualsiasi altra operazione che possa essere fatta nel momento della concentrazione e che sposti questa impostazione, darà luogo sicuramente al pagamento dell'imposta.

Per questo noi riteniamo che l'ipotesi di una sottrazione di utili in questo caso sia meno facilmente realizzabile, direi, che non nel caso della fusione, perchè nel caso della fusione, noi non possiamo mantenere distinti

il patrimonio dell'apportante e quello di colui che riceve.

Con queste osservazioni penso che sul disegno di legge delle concentrazioni altro non ci sia da dire. Quello che mi fossi dimenticato di dire lo dirà il Ministro. Sui singoli emendamenti mi riservo di parlare successivamente.

Veniamo a quel che riguarda l'imposta sulle obbligazioni. *Hic Rhodus, hic salta,* dice il mio amico Pesenti: credo che non potremmo essere più sinceri di quel che fummo nella relazione.

Abbiamo detto che veramente già allo stato attuale l'emissione di obbligazioni rappresenta un'operazione più utile rispetto all'aumento di capitale sociale. Perchè questo? Perchè la società che emette obbligazioni — in quanto evidentemente l'imposta si trasferisce direttamente e chiaramente sulla società, non c'è da dubitarne — le emette ad un costo minore di quello che pagherebbe emettendo azioni alle quali dovesse ipoteticamente dare una retribuzione pari a quella delle obbligazioni.

Dal punto di vista della inquadratura che conti non c'è dubbio che così avviene.

P E S E N T I . Non bisogna guardare soltanto dal punto di vista della società, ma anche da quello dei sottoscrittori.

T R A B U C C H I , *relatore.* Dal punto di vista dei sottoscrittori la situazione praticamente non muta, perchè il sottoscrittore dà i suoi soldi quando sa quello che percepisce; e vuole percepire al netto. E non è il sottoscrittore che però paga la ricchezza mobile sulle obbligazioni. Il sottoscrittore di obbligazioni avrà soltanto, da un certo punto di vista, il vantaggio di avere dei titoli certamente al portatore invece di avere dei titoli nominativi.

R O D A . Quale vantaggio? Quello delle imposte personali?

T R A B U C C H I , *relatore.* Purtroppo sappiamo che i titoli nominativi sono palesemente tali solo quando accomoda che siano nominativi, particolarmente nella situazione di incertezza attuale, dato il sistema di registrazione dei passaggi, delle intestazioni delle azioni, eccetera.

Invece il sottoscrittore di obbligazioni subirà, rispetto a quello di azioni, il danno di avere dei titoli a valore monetario piuttosto che dei titoli a valore reale o a valore di quota reale.

Z O L I . Può essere anche un vantaggio, questo.

T R A B U C C H I , *relatore.* Può essere anche un vantaggio; ma in ogni modo, vantaggio o danno che sia, il sottoscrittore ha la scelta tra il titolo a valore nominale e il titolo a valore di quota unitaria di un determinato capitale sociale. Fatta questa scelta, il sottoscrittore vuole sapere solo quello che percepisce. A lui importa poco di sapere se lo percepisce perchè la società paga la ricchezza mobile al suo posto o no. Praticamente egli sa che percepisce, ad esempio, il 6 per cento al netto e sa che su quella cifra non deve pagare imposta, perchè se non la paga lui c'è un altro che paga per lui. Ma il sottoscrittore fa il conto del reddito netto tenendo conto del valore di emissione, del tempo di restituzione del capitale e di quello che praticamente va a percepire. Di tutto il resto si disinteressa.

Orbene, in una situazione di questo genere, che cosa si vuole? Si vuole che le società abbiano la possibilità, se non vogliono aumentare il capitale sociale, di finanziarsi, anzichè attraverso gli istituti di credito che necessariamente sono legati o a determinate forme di garanzia o ad una determinata brevità di tempo per la restituzione, emettendo obbligazioni, così, più stabilmente e con maggiore tranquillità, allettando in qualche modo i risparmiatori verso un tipo di investimento che chiamiamo produttivo.

Partendo quindi dal punto di vista economico, noi consideriamo che sia giustificato anche il sacrificio fiscale che andiamo a fare, sacrificio fiscale che il senatore Nencioni vorrebbe che fosse addirittura totale. Ma il senatore Nencioni parte da un tutt'altro punto di vista, cioè dal punto di vista dell'equiparazione dei titoli degli enti pubblici o degli enti parastatali rispetto ai titoli degli

enti privati, e vorrebbe raggiungere, in ordine agli enti pubblici, l'esonero totale della imposta di ricchezza mobile sulle obbligazioni. Noi non siamo dell'opinione del senatore Nencioni, perchè consideriamo che, semmai un'azione dovesse essere fatta, dovrebbe essere fatta per cercare di far pagare l'imposta nella misura intera anche agli enti statali o parastatali; ma tutto ciò dovrà essere frutto di un calcolo che dovremo fare noi, per vedere se sia giunto il momento per togliere alle aziende dipendenti dallo Stato le facilitazioni che loro abbiamo concesso, perchè sapevamo che nello stesso momento in cui davamo queste facilitazioni, noi caricavamo le aziende delle pesanti eredità di altre aziende che dovevamo tenere in piedi per ragioni puramente sociali.

Detto questo, e spiegato il motivo economico per cui l'operazione si presenta come utile — non abbiamo affatto il timore che in questo momento la tassazione ridotta possa in qualche modo rappresentare un incitamento ad emettere più obbligazioni che azioni —, dobbiamo dire però che nella norma è scritta quella frase: « Effettivamente tuttora circolanti » che dovrebbe rendere possibile la discriminazione tra le obbligazioni rilasciate solo ai soci e che non siano messe effettivamente in circolazione e le obbligazioni che effettivamente circolino, perchè il vantaggio si vuole dare per le sottoscrizioni di vere obbligazioni e non per quelle obbligazioni che siano poi nascoste. Quella frase l'abbiamo voluta sottolineare perchè riteniamo che possa avere un certo significato.

Si tratta dunque di fare una scelta vorrei dire di politica economica, perchè vi abbiamo già detto che, se dal punto di vista fiscale evidentemente si aumenta la disparità di trattamento tra azioni o obbligazioni, dal punto di vista economico e si facilita un complesso di operazioni che riteniamo sia necessario facilitare, anche perchè, se la statistica dice che le obbligazioni sottoscritte in questi ultimi anni sono state tante, dice anche che se in maggior parte sono state sottoscritte quelle emesse dagli istituti di diritto pubblico o parastatali che godono di un trattamento diverso da quello delle aziende industriali private.

In relazione a questa necessità di scelta, noi, ritenendo che in questo momento sia più opportuno dare la prevalenza a concetti economici piuttosto che a concetti di stretta natura fiscale, vi abbiamo proposto di approvare anche il secondo disegno di legge, senza però quella modifica radicale che propone l'onorevole Nencioni e che sposterebbe l'equilibrio che si è creato nella nostra coscienza tra l'una e l'altra tendenza. Lo sposterebbe in modo eccessivo, in modo tale da rendere noi veramente contrari a queste facilitazioni, che si giustificano solo entro determinati limiti e per la prevalenza che in questo momento diamo, per un periodo strettamente provvisorio, a certe finalità rispetto a certe altre.

Io non posso aggiungere altro. Confido che il Senato voglia apprezzare anche la buona volontà della Commissione, che ha cercato di conciliare le esigenze fiscali con le esigenze economiche, ed esaminando i vari emendamenti, in modo che la legge abbia a riuscire la più perfetta che si può, voglia dar corso all'approvazione di questo disegno di legge, che d'altra parte negli ambienti economici è atteso, perciò si sente veramente la necessità di arrivare ad una migliore sistemazione della nostra organizzazione industriale e commerciale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto sgombrare il terreno da una preoccupazione sollevata dal senatore Roda e dal senatore Pesenti circa la possibilità che non siano comprese le cooperative nella prima legge, riguardante le fusioni e le concentrazioni. Le cooperative sono comprese, come risulta chiaramente dal penultimo comma dell'articolo 2, in cui si parla di soggetti tassabili. Il suo emendamento è quindi praticamente assorbito...

T R A B U C C H I , *relatore.* Ma il penultimo comma dell'articolo 2 parla di « disposizioni del presente articolo », non dell'intera legge.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* L'emendamento potrebbe essere accolto soltanto nel senso di allargare il campo d'applicazione della norma di cui all'articolo 1.

Alla preoccupazione sollevata dall'onorevole Pesenti circa il rischio per l'Erario in materia di incorporazioni, di cui all'articolo 2, mi pare abbia già risposto ampiamente l'onorevole relatore. Devo dire che le sue preoccupazioni non sono condivise dal Governo, perchè le società apportanti devono contabilizzare le azioni ricevute in corrispettivo del complesso aziendale apportato allo stesso valore di bilancio di quest'ultimo, oppure devono impostare in bilancio le plusvalenze. Nell'un caso e nell'altro non si ritiene che sorgano le gravi difficoltà che il senatore Pesenti aveva preconizzato circa l'accertamento delle plusvalenze.

Dopo aver risposto a queste preoccupazioni — anche per togliere equivoci che potevano sussistere circa la mia risposta —, dirò, a proposito della prima legge, quella riguardante le trasformazioni e le fusioni, che nella relazione governativa è già detto come queste trasformazioni e fusioni, nonchè gli apporti di aziende e società, abbiano formato oggett nell'ultimo trentennio di una lunga serie di provvedimenti. Vi sono riferiti anche alcuni degli onorevoli senatori che sono intervenuti. Si tratta di disposizioni agevolative che si possono distinguere in due grandi gruppi. Il primo gruppo parte dal regio decreto legge 23 giugno 1927, la cui efficacia doveva cessare nel 1928 e fu invece prorogata fino al 31 dicembre 1938. Le disposizioni di questo primo periodo presentano la caratteristica di essere limitate alle imposte indirette, cioè all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria. Un secondo gruppo di disposizioni si apre invece con il decreto legge del 1942, destinato ad agevolare operazioni di fusione e di concentrazione e di apporto di attività di società esistenti o da costituire. In questo provvedimento, in aggiunta alle antecedenti norme agevolative in materia di imposte indirette, si prevedeva espressamente all'articolo 1 anche l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta di profitti di guerra per i casi di fusione. Di proroga in proroga il termine finale del 31 dicembre 1942 fu spostato al 30 giugno 1947. Con decreto legge 7 maggio 1948 furono accordate di nuovo agevolazioni fiscali per le fusioni e concentrazioni di società per la durata di un anno. L'articolo 1 prevedeva l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. Con l'articolo 41 della legge di perequazione tributaria del 1951 le agevolazioni portate con il decreto 7 maggio 1948 continuarono ad applicarsi dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge di perequazione. Un nuovo intervento legislativo in questa materia si è avuto nel 1954, legge 6 agosto 1954, che ha accordato per un anno agevolazioni in materia di imposte indirette per facilitare fusioni e concentrazioni. Dunque a distanza di 30 anni vediamo una copiosa serie di provvedimenti che sono stati presi in regimi politici profondamente differenti, in situazioni economiche pure mutevoli, ma tutte dirette ... (*commenti dalla sinistra*) — anche quando c'eravate voi della sinistra al Ministero delle finanze — tutte dirette, seppure con diversa intensità, al medesimo scopo. Non mi pare ci sia ragione di dubitare che l'evoluzione dell'attività economica ponga con frequenza sempre maggiori problemi di ridimensionamento della struttura delle imprese.

È per andare incontro alla soluzione di questi problemi, che sono strettamente collegati a esigenze di rilievo sociale come l'occupazione della mano d'opera, come il sollievo delle aree depresse, è per queste ragioni che il Governo ha ritenuto di sottoporre all'esame delle Camere il disegno di legge che oggi è stato messo in discussione. Non temiamo che esso provochi artificiosi fenomeni di concentrazioni o addirittura il formarsi di situazioni monopolistiche, per la ragione che il disegno di legge tende semplicemente ad attenuare o a rinviare gli oneri fiscali. Ma, come è stato sottolineato assai opportunamente e brillantemente dall'onorevole relatore nella sua relazione, non esaurisce la disciplina giuridica della materia. Lo strumento fiscale, in altri termini, non è di per sè idoneo a favorire quello che è stato definito il fenomeno abnorme del formarsi di complessi monopolistici. Del resto, proprio la lunga serie di precedenti legislativi in materia esclude che possano verificarsi seriamente gli inconvenienti che sono stati indicati.

Sul piano strettamente fiscale giustamente l'onorevole Trabucchi distingueva (è difficile fare una divisione perfetta, come sempre, in questa materia) l'aspetto fiscale dall'aspetto economico. Va sottolineato che il disegno di legge non ha l'ampia portata dei decreti del 1942, del 1948 e del 1951, poichè in materia d'imposte dirette (ricchezza mobile, imposta sulle società) prevede non già una esenzione, ma un semplice rinvio della tassazione. Naturalmente non sono state trascurate le opportune cautele, affinchè il rinvio della tassazione non abbia a tradursi in una evasione. Queste cautele sono state rese ancora più chiare e più esplicite dalle correzioni apportate dalla Commissione e di ciò rendo grazie alla Commissione, al suo onorevole Presidente e all'onorevole relatore.

Un rapido accenno alle legislazioni straniere. La legge tedesca relativa all'imposta sulle società regola tutte le ipotesi che comportano trasferimenti patrimoniali da società a società di capitali contro la concessione di diritti sociali, come si verifica così nella fusione per incorporazione come nella concentrazione. In queste ipotesi le norme prevedono che l'utile risultante dal trasferimento è esonerato dall'imposizione, purchè sia garantito che il detto utile sia più tardi assoggettato all'imposta sulle società. Evidentemente è una formula più ampia e meno analitica di quanto non sia la formula usata sia dal testo di legge governativo sia dal perfezionato testo della Commissione. In Francia il *Code général des impôts* dispone che gli atti di fusione e di concentrazione scontano i diritti di trasferimento, come imposte di registro e di trascrizione, in misura fissa. Lo stesso Codice generale prevede l'osonero delle plusvalenze dall'imposta sulle società, purchè siano osservate apposite condizioni, tra le quali quella di iscrivere al passivo del bilancio della società incorporante o che riceve l'apporto fondi di ammortamento delle attività apportate uguali a quelli esistenti al momento della incorporazione o dell'apporto nel bilancio della società incorporata o che ha fornito l'apporto.

In Inghilterra le *Duties* (o *Capital duties*) sono di 10 scellini ogni 100 sterline di capitale sottoscritto, cioè dello 0,5 per cento, da corrispondersi nel momento in cui l'operazione viene effettuata. Per l'articolo 55 del *Finance Act* 1927, verificandosi certe condizioni, le *Reconstructions* (assorbimento di una vecchia società da parte di una nuova) o le *Amalgamations* (fusione della gestione di due imprese esistenti) possono non dare luogo al pagamento della tassa predetta. Tale esenzione viene concessa quando una società si costituisce o il suo capitale viene aumentato al fine di acquistare tutta o parte di una impresa esistente.

Da tutte queste osservazioni possiamo concludere, per quanto riguarda questa parte, che la legislazione nazionale e le legislazioni straniere mosse da esigenze non dissimili giungono a soluzioni sostanzialmente coincidenti, nel presupposto logico che l'espansione e la razionalizzazione dell'attività economica costituiscano nei Paesi liberi l'obiettivo fondamentale da perseguire. Da un'attività economica sana e produttiva derivano naturalmente utili anche sul piano fiscale, non soltanto sul piano economico, e quindi sul piano sociale.

Un rapido accenno all'argomento trattato in questa Assemblea dall'onorevole Pesenti e largamente sfruttato dalla propaganda avversaria al Governo a proposito di una connessione di queste leggi, non con il M.E.C., perchè questa connessione noi siamo stati i primi a porla, ma con un processo di cartelizzazione che, sotto l'auspicio del M.E.C., ci sarebbe in Europa.

Ho già avuto occasione di scrivere e dire, in altra sede, che non c'è dubbio, e nessuno l'ha mai negato, anzi direi che siamo lieti che questo avvenga, che molti accordi (un mese fa erano più di una trentina) si sono realizzati e si stanno perfezionando fra imprese dei sei Paesi. Abbiamo tutti visto sui giornali le fotografie dell'automobile costruita in Italia in grazia all'accordo Renault-Alfa Romeo per la Dauphine. Recentemente si è avuto il provvido accordo, che ha avuto molta eco sulla stampa, della Air Union, limitato purtroppo a 4 Paesi, anzichè a 5.

Orbene, nulla autorizza ad affermare che si tratti di accordi di cartello, avendo questi accordi, proprio come scopo specifico, l'utilizzazione di brevetti industriali attraverso concessioni e creazione di società terze, accordi per l'utilizzazione reciproca di organizzazioni

di vendita o di servizi, di investimenti di capitali mediante rilevamenti parziali o totali di pacchetti azionari di società estere. È un processo fecondo che, per parte nostra, ci appare tutt'altro che deprecabile. Quanto più le imprese razionalizzano la produzione mediante accordi e specializzazione, sulla base di mercati che vanno al di là della ristretta area nazionale, tanto più la concorrenza potrà dare i suoi vantaggi. A nostro parere, l'economia moderna è la riprova contro le vostre tesi, cioè le tesi marxiste, che il libero mercato e la concorrenza possano convivere con il processo di concentrazione, in unità produttive che siano tra di loro in competizione. Tale processo aumenta la produttività, diminuisce i costi fissi unitari, segna un progresso tecnologico.

C'è il pericolo dell'oligopolio o dei monopoli, come si dice comunemente. Questo pericolo c'è sempre stato e rimane, ma è proprio a evitare questo pericolo, e contro di esso, che le unioni sul piano economico e sul piano politico di più nazioni possono facilitare il compito di chi vuole impedire tale tendenza, o il pericolo di tale tendenza oligopolistica.

Gli articoli del trattato del M.E.C., ha detto il senatore Pesenti, sono inoperanti. Sta di fatto però che tutto il sistema economico che esso tende a costituire è la garanzia di un sistema economico unico e basato sulla libera concorrenza, per cui i princìpi essenziali ne sono: abolizione dei dazi, tariffa doganale esterna comune, libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone. Queste impostazioni tendono a diminuire il pericolo di cui parlavamo poc'anzi, non certo ad aumentarlo. È l'esperienza, del resto, è la stessa intuizione che ci insegna che, dove cresce l'ampiezza del mercato, dove le barriere doganali amministrative vengono rimosse, dove si instaura (e speriamo che questo un giorno possa aversi anche nel M.E.C.) un'autorità sovrannazionale capace di esprimere un'autonomia politica di sviluppo, si ha contemporaneamente un generale aumento del grado della concorrenza e una effettiva maggiore libertà di mercato.

Le posizioni di monopolio trovano il clima più idoneo per prosperare proprio nelle piccole economie, nelle economie ristrette, dove è più facile conquistare posizioni di preminenza e altrettanto facile trasportare queste posizioni di preminenza dal piano economico al piano politico. L'apertura di mercati ridimensiona questi gruppi, li pone di fronte a un nuovo clima di concorrenza capace di neutralizzare privilegi, siano essi di natura politica, siano, come spesso è nell'Europa, a settori nazionali, di natura geografica. Le tendenze di oligopolio, che nelle economie chiuse facilmente degenerano in posizioni dominanti, possono venire controllate e frenate in un'ampia dimensione economica e politica, sia a opera di una politica di tutela della concorrenza, sia soprattutto dall'inserirsi nel mercato di vendita di altri produttori (cioè per via naturale, indipendentemente anche dalla buona volontà, che talvolta può esserci, talvolta può non esserci, dei governanti) a più basso livello di costi, aventi maggior forza produttiva, e non potranno più esservi compiacenti protezioni daziarie a difenderli.

Tutti coloro che non vogliono chiudere gli occhi di fronte alla realtà, non possono non riconoscere come questo processo sia necessario nell'economia moderna: ebbene, questo processo della concentrazione delle produzioni, questo processo irreversibile può arrecare benefici effetti soltanto nel quadro di più ampie dimensioni politiche. La necessità quindi di giungere quanto prima a questa integrazione, oltre che impegno di sopravvivenza per i valori civili e morali delle democrazie occidentali, può anche essere e deve essere visto in ordine ad un progresso economico.

Solamente la grande dimensione politica può garantire lo sviluppo nella libertà della concorrenza economica ed impedire i pericoli di degenerazioni plutocratiche dei valori della democrazia. Anche questo è il motivo perchè noi crediamo nell'Europa, e l'accenno che è stato fatto di un collegamento tra questi provvedimenti e la impostazione del M.E.C., non ci turba, non ci disturba, anzi ci convince ancor più a sostenerli e a chiederne l'approvazione.

Per il secondo provvedimento vorrei rispondere ad un accenno fatto dal senatore Pesenti, quando ha detto che in questo modo noi rischiamo di aumentare il pericolo del-

l'inflazione. Senatore Pesenti, lei sa bene che, nonostante la riduzione dell'imposta che noi proponiamo, resta sempre la necessità dell'autorizzazione del Comitato del credito per l'emissione di obbligazioni, ed evidentemente questa autorizzazione sarà sempre, come è stato per il passato, condizionata a quella che è la situazione di mercato.

Noi intendiamo accordare una agevolazione alle obbligazioni emesse dalle società per azioni o in accomandita per facilitare l'afflusso di mezzi finanziari verso investimenti produttivi; lo ha detto chiaramente nella sua relazione l'onorevole Trabucchi. Non è neppure questo cosa nuova; ci sono infatti precedenti storici di provvedimenti legislativi, provvedimenti richiamati nella relazione che accompagna il disegno di legge.

È vero, e credo che nessuno potrà negarlo, che esiste oggi un'abbondanza di disponibilità liquida. Conviene allora, nell'interesse dell'economia del Paese, rimettere in circolazione una parte almeno di tale disponibilità, convogliandola verso tipi di investimenti a medio a a lungo termine, come nel caso di prestiti obbligazionari.

Troppa fretta, dice l'onorevole Roda ad un certo momento, poi soggiunge: avreste dovuto farlo prima, adesso non è più il caso, si poteva capire sei mesi or sono. Non sei mesi or sono, ma due mesi or sono proponemmo questo disegno di legge insieme ad altri 11 provvedimenti, proprio perchè lo vedevamo in questo complesso, ed è in questo complesso che ancora lo vediamo: in un insieme di provvedimenti da un lato fiscali, dall'altro lato agevolativi, a vantaggio di larghe categorie di cittadini già approvati dal Senato e dalla Camera dei deputati. Questo disegno di legge fu, in seguito a vostra proposta, ritardato, in quanto non è stato ammesso alla procedura urgente, a cui sono stati ammessi gli altri progetti, e solo oggi può venire di fronte al Senato, avendo terminato il suo *iter* normale.

Non c'è dubbio che attraverso l'espansione delle disponibilità monetarie si dà origine a un vasto movimento ascendente che investe tutti i settori economici ed è destinato ad esercitare effetti benefici sulla produzione, sugli scambi, sulla occupazione operaia.

È preferibile — si è detto — che le imprese ricorrano, in luogo dei prestiti, ad aumenti di capitale. Siamo d'accordo: non c'è dubbio che questo è il sistema preferibile. Mi pare che sia stato detto molto chiaramente anche dal Governatore della Banca d'Italia in una sua recente relazione; e il Governo su questo punto non può che concordare nella maniera più categorica.

Ma non si può obiettivamente trascurare il fatto che, almeno in questa fase, i risparmiatori, forse perchè influenzati da non ben giustificate apprensioni di carattere psicologico, mostrano di preferire i titoli a reddito fisso. È un dato di fatto, ed è tenendo conto di questo dato di fatto che, per facilitare alle imprese l'acquisizione di mezzi finanziari, il Governo è dell'avviso che sia opportuna la riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni.

Questo non significa che non si avverta anche il problema di creare condizioni più favorevoli affinchè il risparmio affluisca volenterosamente e fiduciosamente agli investimenti azionari, secondo la direttiva data dall'articolo 47 della Carta costituzionale. In questa direzione potranno essere fatti tutti i possibili passi. Allo stato attuale e in una situazione di instabilità monetaria, con l'esigenza di incrementare e stimolare gli investimenti di attività produttive, l'agevolazione ha essenzialmente una funzione di stimolo e d'incoraggiamento e vuole essere una concreta dimostrazione dell'interesse che lo Stato porta per un normale, progredito andamento della vita economica.

È stato altresì sollevato, particolarmente del senatore Nencioni — e con ciò concludo quest'ultimo argomento, riservandomi di parlare sui vari emendamenti quando verranno in discussione —, un problema, di cui da anni la stampa, e non soltanto quella economica, parla: il problema cioè della parità del costo del denaro.

Questo problema, senatore Nencioni, non si pone soltanto fra i due tipi di obbligazioni, si pone anche fra le obbligazioni e le

azioni. Comunque qui oggi parliamo delle obbligazioni.

Siamo convinti che, in un regime economico ideale, non è giustificabile una differenza tra il costo del denaro a seconda che sia preso attraverso obbligazioni di questo o di quel genere. Peraltro la legge non apre il problema; il problema già sussiste e la legge semmai lo rende meno grave, rende cioè meno alta la differenza fra i due costi.

Il raggiungimento della parità non è per adesso possibile. Basti accennare a un aspetto. Se noi togliessimo — dico questo a titolo esemplificativo — all'I.R.I. l'intero vantaggio che ha oggi nell'acquisizione di danaro mediante obbligazioni, dovremmo anche poter porre talune sue aziende nella condizione di reggere alla concorrenza di mercato dando ad esse delle forme di compenso, perchè all'I.R.I. noi attribuiamo, di volta in volta, nuovi e onerosi compiti di carattere, diciamo così, « ospedaliero ».

Certo, mi rendo conto dell'obiezione che sarebbe meglio parificare le cose sul piano fiscale ed agire mediante altre forme di compensazione. Questa sarebbe la corretta impostazione; però il meglio è spesso nemico del bene ed è perciò che riteniamo che il passo che oggi vi invitiamo a compiere sia giusto ed equo da un punto di vista realistico della situazione monetaria, ed anche ai fini di un progressivo maturare dell'auspicata ed auspicabile parità del costo del danaro.

Per tutte le ragioni che ho esposto, onorevoli senatori, e anche per quelle messe così bene in evidenza dall'onorevole relatore, senatore Trabucchi, siamo certi che, votando i due disegni di legge, voi voterete per il perfezionamento delle condizioni di ambiente dell'economia italiana, per il suo sviluppo ed il suo maggiore respiro, e quindi per nuove fonti di lavoro, per il suo progresso sul piano tecnico e sul piano sociale. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora allo esame degli articoli del disegno di legge numero 451, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1962 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

PRESIDENTE. Sulla prima parte di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Metto pertanto ai voti l'articolo 1 fino alla lettera *a*) compresa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Roda, Pesenti, Giacometti, Mariotti, Ristori, Parri e Leone hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alla lettera *b*), dopo le parole: « le fusioni di società di qualunque tipo », le altre: « anche quelle in forma cooperativa ». Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Qualora egualmente nel paragrafo quarto del secondo articolo si reciti, anzichè « le disposizioni del presente articolo », « le disposizioni della presente legge », allora

saremmo a posto. E mi pare che il Ministro sia d'accordo, perchè allora entrerebbero, evidentemente, anche le società in forma cooperativa.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Senatore Roda, così all'improvviso non vedo preoccupazioni. Però potrebbero emergere, perchè la materia è complessa. Noi diciamo: le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio, e non sono solo le cooperative, ce ne sono altri. Quindi preferirei includere il suo emendamento nel primo articolo; mentre per il secondo vale il penultimo comma.

RODA. D'accordo, onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Roda, Pesenti, Giacometti ed altri al primo comma dell'articolo 1 lettera *b*), emendamento accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la lettera *b*) dell'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I senatori Bergamasco, Venditti, Bussi, Ragno, Focaccia e Giraudo hanno presentato un emendamento tendente a inserire nella lettera *c*), dopo le parole: « complesso aziendale », le altre: «o di parte funzionale di esso » Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

BERGAMASCO. L'onorevole relatore aveva rilevato una dissonanza di espressione tra l'articolo 1, lettera *c*), e l'articolo 2, secondo comma. Da una parte si parla di attività, dall'altra di intero complesso aziendale o di un ramo di esso; ed egli trovava troppo largo il primo concetto e troppo restrittivo l'altro. Pertanto ha sostituito l'espressione con « complesso aziendale ». Ma sembra a me che anche questa espressione sia troppo ristretta, perchè il concetto è rimasto, anche se è scomparso l'aggettivo « intero ». Vi possono essere dei settori che non esauriscono un intero complesso aziendale. Per questo si propone di prendere in considerazione anche il caso dell'apporto di una parte di tale complesso, purchè si tratti di una parte funzionale. Se l'emendamento sarà approvato, occorrerà coordinare con esso anche il terzo comma dell'articolo 2 nel quale ritorna l'espressione « complesso aziendale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Purchè sia chiarito che parte funzionale vuol dire economicamente funzionale, perchè anche un cacciavite è funzionale, la Commissione non è contraria.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli colleghi, già nel mio intervento di carattere generale ho indicato la pericolosità di questo comma, tanto che veramente ero tentato di proporre un emendamento soppressivo. Il collega Trabucchi ha cercato di restringere il testo presentato dal Governo, perchè si indichi un complesso aziendale, cioè che almeno sia un intero stabilimento, per così dire. È già pericoloso questo per me, come ho detto. Significa aprire la strada al fatto che vendite di reparti, vendite di stabilimento, cioè vere e proprie alienazioni, che dovrebbero essere sottoposte alla normale tassazione, si trasformino, sotto l'imperio di questa legge, in concentrazioni, in fusioni o apporti.

Ecco perchè la cosa migliore per me era addirittura di sopprimere questa facilitazione e considerare solo la trasformazione e la fusione vera e propria. Ma se non si giunge a questa conclusione, che mi pare sarebbe la più opportuna, almeno si mantenga il testo

indicato dalla Commissione o addirittura, secondo le dichiarazioni del Ministro, si dia a questa dizione di « complesso aziendale » la sua giusta interpretazione pienamente restrittiva.

Se si adotta invece la proposta: « o parte funzionale di esso », si può aprire il campo. non dico ai cacciavite di cui parlava il relatore, ma a tante cose, perchè anche i servizi igienici sono una parte funzionale di un qualsiasi stabilimento. Quindi qualsiasi vendita potrebbe essere considerata sotto l'aspetto di apporto o di fusione. Ecco perchè io sono decisamente contrario all'emendamento e vorrei che con dichiarazioni ufficiali si desse una interpretazione pienamente restrittiva al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI. *Ministro delle finanze.* Io veramente non condivido questo eccesso di preoccupazione dell'onorevole Pesenti. Io ho visto le precedenti leggi in proposito ed erano tutte assai più generiche di quella che il Governo ha presentato al Senato. La Commissione l'ha elaborata e perfezionata e adesso abbiamo raggiunto un buon testo.

Ho citato poc'anzi la legislazione tedesca e ho fatto rilevare come una questione così complessa, come quella delle plusvalenze, sia trattata con genericità assoluta. Se si entra nella disquisizione del cacciavite o delle *toilettes,* evidentemente quel che vale per la parte funzionale, vale anche per il complesso.

Capisco l'impostazione del senatore Pesenti di sopprimere tutto: ciò ha un significato, ma non l'ha, a parer mio, la distinzione tra il complesso e la parte economicamente funzionale.

Su questo punto il Governo si rimette dunque al Parlamento e non ha nulla in contrario all'emendamento Bergamasco con la precisazione dell'onorevole Trabucchi.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, accetta la modificazione al suo emendamento?

BERGAMASCO. L'accetto.

TRABUCCHI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore.* Facciamo un'ipotesi per spiegare che cosa significa lo emendamento. Supponiamo che ci sia uno stabilimento nel quale c'è la centrale elettrica connessa con lo stabilimento vero e proprio. La cessione della centrale elettrica potrebbe essere cessione di una parte funzionale che poi potrebbe essere collegata dal compratore con tutto un altro complesso elettrico previo distacco dallo stabilimento, del quale la centrale attualmente fa parte. Su queste ipotesi si avrebbe la cessione di una parte economicamente funzionale, e non di un complesso aziendale, perchè il complesso aziendale oggi è lo stabilimento con la sua centrale.

Questo per dare una spiegazione concreta ed esemplificativa (*interruzione del senatore Zoli*) di ciò che si vuol raffigurare con lo emendamento Bergamasco.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo del senatore Bergamasco ed altri così modificato: « o di parte economicamente funzionale di essa ». Su questo emendamento il Governo si rimette al Senato.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

(*Il Senato non approva*).

Metto ai voti la lettera *c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Alla lettera *d*) i senatori Roda, Pesenti, Mariotti, Ristori, Giacometti e Negri propongono di aggiungere in fine le parole: « limitatamente ai valori degli apporti ».

Sempre alla lettera *d*) i senatori Bussi, Conti, Pajetta, Crespellani, Pennavaria e Varaldo hanno presentato un emendamento ten-

dente ad aggiungere in fine le seguenti parole: « e siano di importo corrispondente al patrimonio netto risultante dai valori denunciati nei bilanci redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni ».

Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RODA. Mi esimo dall'illustrare l'emendamento, perchè ai venticinque colleghi che mi hanno sentito in sede di discussione generale mi sembra di avere esaurientemente spiegato il motivo per cui l'esenzione per lo aumento di capitale debba essere limitata al puro valore degli apporti. Se non fosse così, l'aumento di capitale si tradurrebbe in una beffa di carattere fiscale, perchè è chiaro che una data impresa, che abbia intenzione di aumentare il capitale di *tot* miliardi, prenderebbe a pretesto, per essere esonerata dal pagamento della tassa di registro sull'aumento di capitale (se non vado errato l'1 per cento), l'acquisizione di una modestissima impresa societaria con capitale magari di 50 mila lire, e con impianti trascurabili, assorbendola, per non pagare la tassa di registro sull'aumento di capitale progettato, il quale sarebbe infinitamente superiore alle necessità finanziarie per assorbire la modestissima società. È questo uno stratagemma per eludere il Fisco che va decisamente respinto, e a me sembra che l'emendamento da me proposto, e che potremo meglio articolare, risponda ad un indiscusso concetto di morale tributaria.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione pregherebbe il senatore Roda ed il senatore Bussi, che sono proponenti di due emendamenti che hanno lo stesso contenuto, ma formulazione diversa, di mettersi d'accordo sul testo. La Commissione nel caso concreto è d'accordo sul concetto, ma mentre il senatore Roda presenta una formulazione, il senatore Bussi ne presenta un'altra, pur trattandosi di formulazioni che corrispondono. Per non far torto nè all'uno nè all'altro proponente vorrei che si mettessero d'accordo loro stessi aderendo ad una forma o all'altra. Leggo tutte e due gli emendamenti. Il senatore Roda scrive: « limitatamente al valore degli apporti ». Il senatore Bussi scrive: « e siano di importo corrispondente al patrimonio netto risultante dai valori denunciati nei bilanci redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni ». Bisognerebbe dire « al patrimonio netto apportato », ma la sostanza è uguale.

PRESIDENTE. Senatore Roda, aderisce alla proposta del senatore Trabucchi?

RODA. Non per insistere sull'emendamento che porta la mia firma, ma mi sembra che l'emendamento del collega Bussi tuttavia si presti con facilità ad un contenzioso maggiore. Il mio emendamento presenterebbe il vantaggio di essere molto semplice e molto chiaro e quindi in subordine il vantaggio di non prestarsi a delle mire defatigatorie in sede di contenzioso. (*Interruzione del senatore Zoli*).

BUSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSSI. Non ho alcuna difficoltà ad accettare anche la formulazione dell'emendamento del senatore Roda, tanto più che ha la priorità di tempo. Mi pare però che la formulazione da me presentata sia più precisa nei termini e penso che, proprio per quel timore che ha il senatore Roda di dar luogo a un maggiore contenzioso, il mio emendamento consenta maggiore tranquillità, apra cioè minori possibilità alla formazione di un contenzioso. Potremmo comunque facilmente metterci d'accordo e redigere un emendamento concordato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Debbo far presente che l'emendamento dell'onorevole Bussi corrisponde al parere dei

miei uffici. Esso è molto più preciso e dà minori preoccupazioni per quanto riguarda il contenzioso. A questo fine preferirei, dato che la sostanza non cambia, che l'emendamento da approvare fosse quello dei senatori Bussi ed altri.

RODA. Accetto la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Bussi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la lettera *d*) con la modifica testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Pesenti, Roda, Mariotti, Ristori, Giacometti e Negri hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Qualora il capitale sociale della nuova società o delle società incorporate superi i 250 milioni di lire, la trasformazione, la fusione o la concentrazione devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria e commercio ».

PRESIDENTE. Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PESENTI. Anche la legge sulla perequazione tributaria, all'articolo 41, stabiliva che le agevolazioni tributarie di cui ci ha parlato anche l'onorevole Ministro, e che erano previste in precedenti leggi, erano concesse purchè le fusioni, concentrazioni, eccetera, fossero state autorizzate dal Ministro dell'industria e commercio, sentito il Ministro del tesoro. Ciò appunto per evitare la creazione di fenomeni di concentrazione monopolistica a solo scopo finanziario e non di riorganizzazione produttiva. A me pare che creare un obbligo che è giusto, per tutte le società, cioè anche per le piccolissime, che non possono dar luogo a fenomeni di concentrazione puramente finanziaria e monopolistica, sarebbe eccessivo. Però è bene che un'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, e occorrerebbe anche quella del Tesoro, ci sia per le fusioni, concentrazioni o incorporazioni, quando le società superino i 250 milioni di capitale. Questo è il concetto. Se la Commissione o il Senato pensassero di aumentare questa cifra, di portarla a 300 o a 500 milioni, sta bene, purchè ci sia una cifra che distingua le piccole società dalle grandi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei sottoporre prima di tutto all'attenzione dell'onorevole Pesenti due osservazioni che mi sembrano veramente radicali per farmi concludere per la non accettazione dell'emendamento.

Se l'emendamento, così come è presentato, è generale, per tutte le operazioni, direi che è incostituzionale, perchè limita la libertà delle società di fondersi.

Se invece rimette al potere esecutivo la possibilità di applicare o no, secondo criteri soggettivi, l'imposta, credo che, per altro motivo, l'emendamento possa del pari essere ritenuto incostituzionale. Pertanto non mi pare che l'emendamento possa essere comunque accettato.

Vorrei aggiungere che, per i motivi che ho accennato anche prima, la distinzione tra le società che hanno maggiore o minore capitale sociale oggi, con il sistema a base di pianeti e di *sputnik* che girano intorno ai soli delle società commerciali, sarebbe una distinzione che non potrebbe essere accettata. E la remissione di poteri di questo genere al potere esecutivo, del quale pure noi abbiamo la massima stima, sarebbe contraria al principio contenuto nel « Padre nostro »: *et ne nos inducas in tentationem*... Riterrei pertanto,

per ragioni costituzionali e religiose ed anche per principii economici, di essere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Pesenti, Roda ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1, se indicati distintamente nel bilancio in apposito allegato non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale contro corrispettivo di sole azioni della sola società acquirente, concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati e portati a capitale oppure le azioni saranno realizzate, vendute, o distribuite.

Qualora le azioni ricevute non siano rappresentate nel bilancio della società apportante per il valore per il quale vi era iscritto il complesso aziendale apportato, diminuito degli ammortamenti, le norme del comma che precede si applicheranno solo alle plusvalenze distintamente rappresentate nel bilancio della società stessa o in apposito allegato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per i tre anni anteriori a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi.

Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche il deperimento e il consumo di impianti o di altri cespiti portati in ammortamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento, presentato dai senatori Bergamasco, Venditti ed altri, tendente ad inserire, nel secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « complesso aziendale », le altre: « o di parte funzionale di esso », è da ritenersi precluso.

Il senatore Cemmi ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere alla fine del primo comma le parole: « posteriormente alla fusione o trasformazione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione dice subito che si rimette al Senato, però vorrebbe chiarire esattamente come stanno le cose, perchè il Senato possa com-

prendere. Si tratta infatti di un problema di natura tecnica.

Nell'ipotesi della fusione, particolarmente nell'ipotesi di fusione mediante incorporazione di una società da parte di un'altra società, che cosa avviene? Avviene che la società incorporante deve pagare la società incorporata e naturalmente la paga emettendo delle azioni della società incorporante azione che consegna diciamo così, ai soci della società incorporata. Nel momento della fusione naturalmente la società incorporante deve consegnare ai soci della società incorporata azioni proprie per un valore superiore a quello del capitale appartenente alla società incorporata. Se c'è un avviamento, quindi, supponiamo debba essere dato 100 azioni per il valore di bilancio più 100 e la differenza costituisce il compenso per l'avviamento. In questo caso naturalmente le plusvalenze saranno necessariamente passate a capitale, perchè si emetterà tanto capitale quanti sono i valori patrimoniali da pagare, più le plusvalenze. Indubbiamente in questa ipotesi la plusvalenza si realizza e quindi, dal punto di vista fiscale, si dovrebbe tassare. Sarebbe giusto quindi non mettere l'aggiunta « posteriormente alla fusione », perchè nel momento della fusione si realizza effettivamente da parte dei soci della società incorporata l'utile delle plusvalenze.

Però dall'altra parte si dice: guardate, signori, che in questo caso naturalmente si rende impossibile la fusione per incorporazione, perchè dovendosi immediatamente pagare tutta l'imposta sulla plusvalenza, si ha una tassazione del 40 per cento sul valore dell'avviamento, ed è questa una tassazione quasi proibitiva.

Per queste ragioni la norma proposta dal punto di vista fiscale è perfetta, ma dal punto di vista economico potrebbe rendere inoperante la legge proprio per quella ipotesi di fusione per incorporazione che è la più sana di tutte le operazioni, che noi qui abbiamo visto, perchè è la più chiara e palese.

D'altra parte, si obietta che il valore dell'avviamento, una volta avvenuta l'incorporazione, evidentemente non si realizza più isolatamente perchè si è incorporato anche l'avviamento nella società incorporante.

La Commissione vi spiega come stanno le cose, ma poi si rimette al Senato. Se, insomma, volete accettare un concetto economico, allora approvate l'emendamento Cemmi; se preferite restar fermi al concetto strettamente giuridico-fiscale, respingete l'emendamento Cemmi.

P R E S I D E N T E . Senatore Cemmi, mantiene il suo emendamento?

C E M M I . Lo mantengo perchè effettivamente, trattandosi di una legge che vuole facilitare certe operazioni, se non si approva il mio emendamento essa avrà scarsissima applicazione pratica ed il suo scopo verrà frustrato. A mio avviso, trattandosi di una legge di agevolazione, sul concetto tecnicamente e specificamente fiscale deve prevalere il concetto agevolativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Mi rimetto al Senato.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo propsto dal senatore Cemmi, per il quale sia la Commissione che il Governo si rimettono al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 2 la Commissione propone di sostituire alle parole: « realizzati e portati a capitale », le altre: « realizzati o portati a capitale».

T R A B U C C H I , *relatore.* Si tratta soltanto di correggere un errore di stampa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti il secondo comma dell'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Pesenti, Roda, Mariotti ed altri hanno presentato, al penultimo comma dell'articolo 2, il seguente emendamento tendente a sostituire le parole: « per i tre anni anteriori a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione », con le altre: « nell'anno precedente a quello in cui viene posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione ».

La Commissione, a sua volta, sempre al penultimo comma dell'articolo 2, propone di sostituire le parole: « per i tre anni anteriori », con le altre: « per l'anno anteriore ».

P E S E N T I . Ritiro l'emendamento ed aderisco a quello della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Pesenti, Roda, Mariotti, Ristori, Giacometti e Negri hanno presentato un articolo 2-*bis*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2-*bis*.

« I benefici previsti dalla presente legge non si applicano qualora la società incorporante o la società che sorge dalla fusione o dalla trasformazione abbia un capitale sociale superiore ai 3 miliardi di lire ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E S E N T I . So già che il collega Trabucchi dirà che non è vero che vi possono essere delle piccole società che sono parte di gruppi e che quindi non si può considerare il capitale sociale come indicazione del grado di dominio del mercato o di monopolio come si suol dire. Però non è così. Non ho difficoltà ad ammettere che vi possano essere delle società con capitale basso, per esempio con 250 milioni, che fanno parte di un grande gruppo. Questo è vero, ma non è vero che siano queste piccole società, caso mai, ad incorporare quelle grandi. Per fare un esempio, non sarà l'Emiliana di elettricità che incorporerà l'Edison, ma l'inverso.

Quindi, se la società incorporante o la società che sorge dalla fusione ha più di 3 miliardi — o 5 miliardi — di capitale, significa che si tratta di una società che ha una posizione monopolistica nel mercato. Io sono pienamente convinto che per queste grandi società non ci sia bisogno di agevolazioni fiscali perchè ottengono tali utili di monopolio per cui possono essere benissimo sottoposte alla normale legislazione fiscale.

Quindi è bene limitare i privilegi concessi da questa legge alle piccole società, ai piccoli gruppi. Se poi anche il grande gruppo sceglierà una piccola società e farà un grande apporto, non potrà certamente mantenere il capitale iniziale della società incorporante sarà necessario un aumento di capitale. In tal modo il limite di 3 miliardi sarà senza dubbio indice che si tratta di società importanti che, ripeto, hanno utili tali da poter sopportare la normale imposizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è contraria per motivi analoghi a quelli esposti prima.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'articolo 2-*bis* proposto dai senatori Pesenti, Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 451 nel suo complesso, con la riserva che la Commissione procederà al coordinamente formale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al disegno di legge n. 494.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Roda, Pesenti, Spezzano ed altri è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

udita la discussione generale sul disegno di legge n. 494 delibera di non passare all'esame degli articoli ».

Comunico che da parte dei senatori Roda, Bertoli, Ruggeri ed altri nel numero prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'ordine del giorno dei senatori Roda, Pesenti, Spezzano ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardellini, Bellisario, Bellora, Benedetti, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Caroli, Cecchi, Cemmi, Cerica, Chabod, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Crespellani, Crollalanza,

D'Albora, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Florena, Focaccia, Franza, Franzini,

Gallotti Balboni Luisa, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giraudo, Gombi, Gramegna, Granata, Grava, Guidoni,

Imperiale,

Jannuzzi, Jodice,

Leone, Lepore, Lombari,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Marabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale, Milillo, Molinari, Moltisanti, Monaldi, Moneti,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,

Pajetta, Palermo, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pecoraro, Pelizzo, Pesenti, Pessi, Pezzini, Picardi, Piola, Ponti, Pucci,

Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Sansone, Sartori, Scappini, Schiavone, Sibille, Simonucci, Solari, Spagnolli, Spallino, Spasari,

Terracini, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Trabucchi, Tupini,

Valenzi, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zannini, Zelioli Lanzini e Zoli.

(*Sono in congedo i senatori*: Buizza, Criscuoli, Dardanelli, De Bosio, Granzotto Basso, Massari, Micara, Moro, Santero, Tartufoli, Turani, Zanotti Bianco e Zotta).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno dei senatori Pesenti ed altri.

Senatori votanti . . .	134
Maggioranza	68
Senatori favorevoli . .	59
Senatori contrari . . .	75

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'ordine del giorno del senatore Nencioni.

Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Ho già risposto, nel corso del mio intervento, che non posso accettare questo impegno.

Sul problema ho già parlato riconoscendo che esso esiste, ma questa legge non lo aggrava, anzi lo attenua. Quindi si fa un passo innanzi. Oltre non posso andare.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni mantiene l'ordine del giorno?

NENCIONI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro, che il problema esiste, mi auguro che, al momento opportuno, esso venga studiato, e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Articolo unico.

Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni ed in accomandita per azioni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1962, ed effettivamente circolanti, sono assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota ridotta a metà.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota ridotta a metà » con le altre: « sono esenti da imposta di ricchezza mobile ».

NENCIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Pesenti, Giacometti, De Luca Luca, Cianca, Di Prisco, Gatto e Negri, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, in fine all'articolo unico le parole: « Con l'aliquota ridotta alla metà » con le altre: « con l'aliquota ridotta ai due terzi ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. In sintesi, ho dimostrato come il mercato a reddito fisso non abbia bisogno di incoraggiamento; le leggi di incoraggiamento economico sono accettabili quando un certo comparto merita di essere sorretto, galvanizzato. Nel nostro caso invece accade proprio il contrario. Avrei capito una legge di questo tipo che riducesse alla metà l'imposta di ricchezza mobile di categoria A sugli interessi pagati sulle obbligazioni, due anni fa, quando il mercato obbligazionario non era in fase ascendente come è in questo momento.

A questo proposito io lascio la parola al Governatore della Banca d'Italia, dottor Menichella, il quale per mettere in rilievo come il mercato obbligazionario sia in questo momento in fase ascendente, scriveva che le prenotazioni in molti casi ed in molte emissioni di obbligazioni sono superiori alle emissioni stesse. In altri termini, per quel che concerne il mercato obbligazionario, è capitato, quasi nella generalità dei casi, che i sottoscrittori si sono visti respingere le sottoscrizioni per un certo importo.

Come si spiega, onorevole Ministro, in una situazione di questo tipo, quando cioè il mercato obbligazionario incontra il favore del risparmio, il venire incontro con misure eccezionali di favoritismo fiscale che si traducono poi, come ho dimostrato, in evasioni fiscali legalizzate? Sempre il Governatore della Banca d'Italia, a proposito di obbligazioni, ci dice che le emissioni I.M.I. al 5 per cento oggi è possibile collocarle a 98 lire.

Ecco quindi che cade la giustificazione del denaro eccessivamente caro per le società che emettono obbligazioni; questo l'avrei capito due anni fa, un anno fa, ma oggi è possibile collocare sul mercato le obbligazioni al 5 per cento quasi alla pari se è vero, come è vero, che l'I.M.I. colloca le sue obbligazioni al 5 per cento a 98 lire.

Ed ancora Menichella soggiunge che la riduzione del tasso medio di interesse sulla obbligazione è disceso dal 7,12 per cento del dicembre 1957 al 5,92 del marzo 1959, con una riduzione in poco più di 15 mesi, dell'1,20 per cento. Motivo questo che sta ancora a suffragare la mia tesi e come il mer-

cato obbligazionario sia appetito da moltissimi risparmiatori.

Da ultimo voglio ricordare che nella Borsa di Milano, che è la principale borsa di tutta Italia, nei soli primi sei mesi del 1959 (e i sei mesi non sono ancora scaduti) vennero trattate obbligazioni per 43 miliardi di lire, mentre durante tutti i 12 mesi del 1958 la Borsa di Milano ha trattato titoli obbligazionari solo per 48 miliardi. Quindi la preoccupazione di favorire questo comparto mi sembra che non abbia alcuna ragione di essere, indipendentemente, ripeto, da tutte le altre considerazioni che ho già svolto nell'intervento che ho fatto in sede di discussione generale.

Questo che vi offro, onorevoli colleghi, è una specie di ponte alla resipiscenza vostra, onde ridurre l'aliquota non della metà, ma di un terzo, perchè questo rappresenterebbe veramente un sacrificio inutile per il nostro erario, la cui entità nemmeno il Ministro del bilancio ha saputo precisare. Penso però di non andare errato nel ritenere che questo sacrificio sarà comunque notevole.

Ebbene, ripeto, offro un'ennesima possibilità alla vostra resipiscenza con questo emendamento che tende a ridurre la facilitazione di un terzo anzichè della metà, con l'applicazione quindi dell'imposta con una aliquota di due terzi dell'attuale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione, per quanto riguarda le cifre, vorrebbe dire al senatore Roda che certamente esse non sono così notevoli come egli sostiene. Se infatti, per ipotesi, si emettessero in tre anni 100 miliardi all'anno, cioè in totale 300 miliardi di obbligazioni, calcolando al 6 per cento il tasso, si arriverebbe esattamente con gli interessi alla cifra di diciotto miliardi e la differenza di tassa pari al 10 per cento sarebbe di un miliardo e ottocento milioni in tre anni.

R O D A . La tassa sarebbe del 15 per cento, anzichè dell'11,50.

T R A B U C C H I , *relatore*. Pertanto l'entità delle cifre non è tanto notevole quanto si crede.

La Commissione, comunque, su questo punto ha già posto il problema in forma oggettiva. Sembrava al Governo ed a noi che fosse una posizione di equilibrio, la riduzione di metà dell'imposta, la tesi di coloro che vorrebbero togliere tutto e quelli che invece vorrebbero mantenere tutto, cioè tra i concetti economici ed i concetti fiscali.

La Commissione ha già invitato ciascuno di voi a vagliare quello che vuol fare: se, volete dare un beneficio eccessivo, allora accordate la riduzione intera; se volete invece non concedere il beneficio, non concedetelo. Mi è parso comunque di capire, anche dal risultato del voto che si è appena avuto, che ci si voglia orientare verso un punto di vista economico; da questo punto di vista, allora, il beneficio bisogna darlo come proposto.

In ogni caso la Commissione si rimette al Senato.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Io ritengo che debba essere approvato l'articolo così come è e come la Commissione lo ha modificato formalmente, perchè se si riduce ulteriormente l'aliquota, cessa il beneficio economico di cui ha giustamente parlato il senatore Trabucchi.

Faccio presente d'altra parte che qui non c'è soltanto l'imposta di ricchezza mobile, ma c'è anche un'altra imposta, in un primo momento si pensava di operare la riduzione a metà anche nell'altra imposta, ciò che poi non è stato più fatto. Lasciamo dunque questa riduzione, altrimenti il provvedimento perderebbe completamente il suo valore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Roda, Pesenti ed altri, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Il Senato,

considerata la gravissima situazione, che si è venuta a determinare in molte regioni d'Italia a causa della caduta dei prezzi e della fortissima limitazione delle possibilità di vendita e di esportazione dei prodotti agricoli;

constatato come questi fenomeni danneggiano duramente gli interessi dei coltivatori diretti, piccoli proprietari, fittavoli, mezzadri, coloni, assegnatari i quali vedono ridotto a zero, in alcune Provincie, il loro reddito, perchè i prezzi spuntati o spuntabili per dati prodotti sono inferiori ai costi di produzione;

tenuto presente che la situazione sviluppatasi nelle campagne a seguito di tali fatti crea stato di diffusa e crescente agitazione, che si manifestano anche con grandiose manifestazioni di migliaia e migliaia di coltivatori diretti e che le economie locali vengono ad essere duramente colpite dal processo in atto, sino ad investire anche le amministrazioni degli enti locali;

sollecita il Governo a rendere noto quali provvedimenti economici ha adottato o intende adottare con urgenza al fine di correggere una situazione che danneggia e mette in pericolo l'esistenza stessa della piccola proprietà e imprese contadine e quali iniziative sono state prese dai rappresentanti italiani nel M.E.C. e nelle sue commissioni, al fine di tutelare la produzione agricola italiana e assicurare ad essa un mercato nazionale e internazionale,

impegna il Governo ad adottare i seguenti provvedimenti:

1) sgravio per le zone maggiormente colpite dalla riduzione dei prezzi agricoli e dal fermo delle vendite, delle imposte, delle tasse e dei contributi assistenziali;

2) riduzione dei canoni di affitto e delle corrisposte per i coltivatori diretti;

3) rinvio del pagamento delle cambiali agrarie;

4) diminuzione delle tariffe ferroviarie e dei noli per il trasporto di ortaggi, frutta, vino, sia nel territorio nazionale che all'estero;

5) assegnazione di prestiti di esercizio al 3 per cento ai coltivatori diretti, piccoli proprietari, fittavoli, mezzadri e coloni, assegnatari;

6) produzione da parte delle aziende, dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, appositamente attrezzate, di concimi e anticrittogamici e riduzione dei prezzi di detti prodotti industriali messi in commercio dalle aziende dipendenti dallo Stato e dalle aziende private (16).

MAMMUCARI, BOSI, MARABINI, VALENZI, GAIANI, SACCHETTI, MARCHISIO, DE LEONARDIS, RISTORI, SCAPPINI, SERENI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario il suo immediato intervento onde assicurare nel Sacro Speco di Subiaco la stabilità dell'edificio e la conservazione delle soprastrutture danneggiate dalla vetustà e dalle infiltrazioni di acqua.

Il Ministero della pubblica istruzione — come da dichiarazioni pubblicate — ritiene che i restauri di sua competenza siano subordinati all'opera del Ministero dei lavori pubblici. Nulla deve essere trascurato onde consolidare la sopravvivenza di un insigne monumento plurisecolare che costituisce sempre l'ammirazione degli studiosi e dei turisti di tutto il mondo (504).

MENGHI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali interventi abbia svolto, in merito alla chiusura della Società italiana spirito (S.I.S.) di Reggio Emilia, per indurre l'azienda a soprassedere ai licenziamenti e se non ritenga inammissibile il fatto che si continui a garantire finanziamenti e a concedere agevolazioni fiscali, previsti dalla legge per la Cassa del Mezzogiorno, a industriali che trasferiscono la loro attività industriale dal nord al sud, senza alcun incremento nazionale allo sviluppo industriale e alla occupazione di mano d'opera (505).

SACCHETTI

Al Ministro dell'interno, sul fatto che il Questore di Reggio Emilia fa divieto di indossare la divisa escursionistica ai giovani di determinate organizzazioni educative e sportive, come ad esempio l'A.P.I., mentre le ammette per altre organizzazioni operando una discriminazione politica, contraria alle disposizioni legislative e per sapere se non ritenga d'intervenire per assicurare l'imparzialità nella applicazione delle leggi in vigore (506).

SACCHETTI

Al Ministro della difesa, per conoscere le cause che hanno determinato l'esplosione di un proiettile da mortaio, appena uscito dalla canna dell'arma, che ha provocato la morte del sergente Umberto Nobler e del fante Pietro Monteferro, nonchè il ferimento di 11 militari della divisione « Legnano » e quali provvedimenti intende adottare per evitare che in avvenire abbiano a deplorarsi sciagure del genere (507).

PALERMO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1) quali sono le ragioni per cui la esecuzione della legge per il riscatto degli alloggi I.N.C.I.S. va tanto a rilento, specie nella provincia di Reggio Calabria, dove nulla si è fatto e la vasta categoria di impiegati aventi diritto è in stato di seria preoccupazione;

2) se è vero che vengono esclusi in provincia di Reggio, e più particolarmente a Palmi, gli alloggi degli impiegati che solo da due anni sono passati all'I.N.C.I.S., dato che tale voce circola negli ambienti interessati alimentata dal dato obiettivo della mancata esecuzione della legge (958).

MARAZZITA

Al Ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti intenda eventualmente prendere per proibire le vistose pubblicazioni a pagamento, come quelle comparse contemporaneamente il 18 giugno 1959, su quasi tutta la stampa della Capitale, intese a spargere diffidenza e discredito sui regolamenti vigenti in materia di recipienti per acque minerali; nonchè sulle infrazioni alla legge sull'autorizzazione preventiva per la pubblicità sanitaria, in cui sono incorse le Società di pubblicità prestandosi ad inserire testi diretti a mettere in buona luce una singola ditta privata con danno di tutte le altre aziende imbottigliatrici di acque minerali ossequienti ai regolamenti sanitari (959).

BONADIES

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno richiamare il Presidente dell'ente Delta Padano ad un contegno più aderente alla legge di riforma agraria, specie per la zona relativa al comune di Comacchio.

In detta zona l'Ente, sui terreni di recente bonificati di Valle Pega, ha, con metodi faziosi e discriminatori, escluso dai benefici arrecati dalla bonifica e dalla messa a coltivazione la quasi totalità dei lavoratori agricoli di Comacchio affidando la gestione di 900 ettari ad una pseudo-cooperativa e per altri 400 ettari ad una conduzione diretta dell'Ente, senza tener conto dei bisogni di 500 capi famiglia disoccupati che avevano chiesto fosse loro concessa con particolare contratto almeno la mietitrebbiatura del grano, ivi coltivato (960).

BOSI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, essendo in possesso dei rapporti inviatigli dalla Prefettura e dall'Ispettorato agrario provinciale di Parma sui gravissimi danni cagionati alle colture agrarie dai furiosi nubifragi del giugno 1959 (che in numerose ed estese zone di quella Provincia hanno distrutto il raccolto del grano e le produzioni specializzate, privando gli agricoltori non solo di ogni reddito dell'annata, ma anche delle indispensabili provviste alimentari), non ritenga di dover intervenire, a sollievo dei più duramente colpiti, col concedere loro:

a) una congrua assegnazione di grano da poter eventualmente anche trasformare in mangime zootecnico;

b) adeguati finanziamenti coi mezzi del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per porli in grado di compiere i lavori di ripristino delle opere distrutte, maggiormente necessarie e dispendiose (961).

MARCHINI CAMIA

Al Ministro dell'interno, per sapere se risponda al vero che la Prefettura di Cremona non è autorizzata ad approvare l'aumento delle rette giornaliere ospedaliere per disposizione ministeriale.

L'interrogante fa presente che tale diniego si traduce, in pratica, nella non approvazione del bilancio preventivo del 1959 degli Istituti ospitalieri di Cremona, il che, fra l'altro, non consente di concedere il conglobamento degli stipendi ai medici con la conseguenza di agitazioni della categoria che pregiudicano la buona funzionalità di un così importante servizio sociale.

L'interrogante chiede infine, se quanto premesso risponde a verità, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per ovviare al grave inconveniente denunciato (962).

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 25 giugno 1959

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la secondo alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari (506) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari